

LXXXIV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 26 APRILE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il presidente comunica due telegrammi del deputato Canzi ed una lettera del deputato Cavallotti con le quali, ringraziando vivamente la Camera, confermano le date dimissioni. Dichiara quindi vacante rispettivamente un seggio nel I ed uno nel II collegio di Milano. — Il deputato Mel svolge una sua interrogazione al ministro dei lavori pubblici circa la Commissione istituita per studiare e proporre rimedi circa i ritardi ed altri inconvenienti nell'esercizio delle ferrovie. — Il presidente dà comunicazione di una interrogazione del deputato Gabelli al ministro dei lavori pubblici sulla pubblicazione delle statistiche ferroviarie. — Seguito della discussione delle modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali. — Parlano il relatore deputato Fagioli, i deputati Buttini, Maurogònato, Berio, Di Sant' Onofrio, Badini, Gianolio, Sanguinetti, Comini, Armirotti, Pasquali, Lucca ed il ministro delle finanze. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del ministro delle finanze, ed intorno al regolamento della Camera dei deputati Bonghi, Baccarini, De Renzis.

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizione.

4224. Le rappresentanze dei comuni del distretto amministrativo di Villafranca di Verona, chiedono che nel disegno di legge sul riordinamento dei tributi locali sia tolto l'articolo relativo all'esenzione del dazio, accordata alle Società cooperative di consumo.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia gli onorevoli: Araldi, di giorni 25; Orsini-Baroni, di 12. Per motivi di salute, l'onorevole Rossi, di giorni 20.

(Sono conceduti).

Dimissioni dei deputati Canzi e Cavallotti.

Presidente. Sin da ieri era pervenuto alla Presidenza il seguente telegramma dell'onorevole Canzi:

“ Mando un *Grazie!* dal cuore ai colleghi ed amici che vollero darmi nuova preziosa prova di amicizia. Ma le ragioni politiche esposte agli elettori con lettera già pubblicata, impongono di persistere nel mio divisamento. Mantengo quindi le date dimissioni, pregando siano accettate. Rispettoso affettuoso saluto. — Canzi. ”

Nonostante un ultimo tentativo fatto presso l'onorevole Canzi da alcuni amici, onde non insistesse nelle date dimissioni, stamane è pervenuto il seguente telegramma alla Presidenza;

“ Ringrazio Lei, tutti, per la nuova amichevole attestazione datami, sospendendo la lettura del

mio telegramma di ieri. Confido che gli egregi colleghi, leggendo la mia lettera agli elettori, comprenderanno la mia insistenza, e non mi accuseranno di scortesia. Mantengo quindi le date dimissioni e prego la Camera di accettarle. Defendente saluto. — Canzi. »

Quindi do atto all'onorevole Canzi delle sue dimissioni, e dichiaro vacante un seggio del II collegio di Milano.

Dall'onorevole Cavallotti fu rimessa alla Presidenza la seguente lettera:

Roma, 26 aprile 88.

“ Onorevole signor Presidente,

“ Il voto della Camera di ieri di troppo oltrepassa nella sua benevolenza ogni merito mio, perchè a me sia lecito vedervi altro che una prova di quell'alta cortesia, che nei rapporti fra colleghi è gentile antico vanto dell'Assemblea. Mi parrebbe di meno altamente e men degnamente intenderne il valore inestimabile per l'animo mio, se vi rispondesti con un atto d'incoerenza. Rimanendo oggi nella Camera accetterei una interpretazione dei diritti del mio ufficio e della prerogativa parlamentare, la quale non concorda col concetto che io ne ho. È una questione di principio, che benevolenza squisita di colleghi non risolve: ma il ricordo di questa vivrà indelebile in me anche lontano. Ai gentili proponenti ed a tutti gli onorevoli colleghi, Ella, illustre Presidente, sia interprete di un *Grazie!* in cui vorrei potere e saper tutta esprimere la viva, profonda riconoscenza del cuore.

“ Di lei, illustre Presidente, con ossequio alto, affettuoso

“ Dev.mo

“ Felice Cavallotti. »

Do quindi atto all'onorevole Cavallotti delle sue dimissioni, e dichiaro vacante un seggio del I collegio di Milano.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Mel al ministro dei lavori pubblici.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazione del deputato Mel al ministro dei lavori pubblici.

L'onorevole Mel ha facoltà di svolgerla.

Mel. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, preoccupandosi con lodevole sollecitudine, dei lamenti che nello scorso anno si erano andati levando nel paese, che trovarono un'eco piuttosto

clamorosa nella stampa, e che furono, se ben mi ricordo, portati anche alla Camera a proposito dei ritardi dei treni ferroviari, dell'ingombro delle merci nelle stazioni, della scarsità del materiale fisso e rotabile, del malcontento degli impiegati ferroviari, del contrastato accesso nelle stazioni, della manomissione e dell'avariamento dei colli e di altri simili inconvenienti, che con una costanza ed abitudine divenute pressochè sistematiche e normali, si andavano ripetendo nell'esercizio delle nostre reti ferroviarie, l'onorevole ministro, dico, ebbe la idea felice, fin dallo scorso novembre di istituire una Commissione d'inchiesta, coll'incarico di studiare le cause di questi ritardi ed inconvenienti e di suggerire i rimedi opportuni.

Di questa Commissione, alla quale si volle conservare un carattere tutto affatto speciale, tecnico ed amministrativo, furono chiamate a far parte egregie e competentissime persone, fra quali mi basterebbe soltanto ricordare, a titolo d'onore, il nome dell'ingegnere Berutti.

A questa Commissione fu sottoposto un ampio questionario, comprendente ben 47 quesiti, tutti importantissimi e ponderosi, i quali, si può dire, abbracciano tutto il vasto e complesso problema del nostro esercizio ferroviario.

Tuttavia, circa la nomina di questa Commissione furono fatti parecchi appunti.

In primo luogo si durò fatica a spiegare come e perchè, essendo costituito presso il dicastero dei lavori pubblici, e funzionandovi da parecchio tempo, bene o male non importa ora indagare, un Ispettorato generale delle ferrovie fra le cui attribuzioni pare ci potesse entrare pure quella di vegliare al regolare andamento del servizio ferroviario, di segnalarne e correggerne i difetti e di promuovere gli opportuni miglioramenti, l'onorevole ministro dei lavori pubblici abbia sentito il bisogno di ricorrere ai lumi di una speciale Commissione tecnico amministrativa, mentre sarebbe sembrato che le notizie e i dati di fatto a lui occorrenti avessero potuto, o forse anco dovuto, essergli forniti dal suo ispettorato generale delle ferrovie.

In secondo luogo si osservò (e badi l'onorevole ministro che io non consento affatto in questa censura) che sarebbe stato forse opportuno che di questa Commissione d'inchiesta fosse stato chiamato a far parte qualche autorevole membro dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento, *competente nella materia*; con che, si disse, sarebbe aggiunta maggiore autorità alla Commissione, ed accresciuto credito all'operato di essa.

Si disse infine che sarebbe stato bene di prefiggere un termine entro cui la Commissione stessa dovesse esaurire il suo mandato; e ciò non fosse altro, perchè questa Commissione non cedesse alla tentazione di imitare l'esempio di altre Commissioni consorelle, le quali trovano comodo di trascinare pur troppo a lungo gli incarichi ad esse affidati.

Checchè ne sia di questi e di altri appunti, nei quali, lo ripeto, non convengo, io feci plauso alla nomina di questa Commissione ed anche al modo come fu costituita; tanto che non diedi più corso ad una interpellanza che avevo diviso di presentare; e questo, non già perchè io mi riprometessi dalla nomina di tal Commissione (scettico qual sono sulla utilità delle Commissioni in generale, delle quali ne conosco qualcuna che, creata fin dal 1881, non diede ancora verun segno di vita) grandi, pronti ed utili risultamenti; no, ma perchè questo provvedimento dell'onorevole ministro mi affidava del suo fermo, serio e tenace proposito di studiare a fondo la questione e di avvisare a radicali rimedii.

Ed è giustizia riconoscere che da quando venne nominata questa Commissione gli inconvenienti che ne hanno determinata la istituzione, se non scomparsi, sono venuti di mano in mano scemando graduatamente; e questo, m'affretto a soggiungere, non già per merito della Commissione stessa, la quale non si conosce ancora quanta opera e parte possa avere avuta in questo miglioramento; ma forse perchè le nostre Società ferroviarie hanno potuto farsi capaci che l'onorevole ministro dei lavori pubblici, come è suo costume, voleva vedere chiaro e a fondo anche in questa, come nelle altre faccende del suo dicastero.

Senonchè, onorevole ministro, sono trascorsi oltre cinque mesi da quando è stata nominata questa Commissione; e poichè una parte degli inconvenienti che ne hanno motivata la nomina purtroppo perdurano, e gli altri potrebbero per avventura riprodursi, a libito delle nostre Società ferroviarie, così io prego la di lei cortesia, di voler dichiarare alla Camera: se la Commissione abbia ultimato i suoi studi, o se vi sia molto prossima, in modo che si possa ragionevolmente sperare che fra non molto il risultamento ne venga presentato, e fatto noto alla Camera; imperocchè dinanzi alla Camera dovendo essere riportato fra breve il problema ferroviario, sarebbe bene che non venisse sottratto alla sua cognizione questo che pur deve essere altro degli elementi di fatto pel suo giudizio.

Io prego l'onorevole ministro di dare risposta

a queste mie modestissime domande; e poichè confido, anzi sono quasi sicuro, che le sue risposte saranno pienamente soddisfacenti, così io gli faccio fin d'ora i ringraziamenti che il regolamento mi vieterebbe di fargli dopo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Con benevoli intendimenti ed anche con parole cortesi a mio riguardo, l'onorevole deputato Mel ha mostrato desiderio di sapere a qual punto si trovano i lavori della Commissione da me istituita nel mese di novembre, per conoscere le cause dei ritardi dei treni, e di altri inconvenienti, e proporre per quanto è possibile sollecitamente i rimedi.

A dir il vero io credeva e sperava (ed ora so, per le parole cortesi dell'onorevole interpellante) che nessun fatto spiacevole nuovo è intervenuto a dimostrare l'assoluta opportunità di questa sua interrogazione; tuttavia io lo ringrazio cordialmente di avermela diretta, perchè essa mi offre l'occasione di dimostrare la mia grande soddisfazione, e di fare ampia e pubblica testimonianza così della singolare competenza, come del grande amore e della vera sollecitudine con la quale la Commissione da me eletta attende al compimento dei suoi doveri.

Ma quando io abbia detto, anche più esplicitamente di quello che non dicesse l'onorevole interpellante, quanta e quale sia l'ampiezza e l'importanza del mandato affidato a questa Commissione, quali gli studi e quali le indagini che essa ha dovuto intraprendere per condurre innanzi i propri lavori, io sono certo che, come l'onorevole Mel nella sua equità, così l'intera Camera non dureranno fatica a persuadersi che questa Commissione non poteva ancora presentare proposte concrete, sopra le quali il Governo possa e debba deliberare. A prova di ciò, gioverà sapere che non solo essa deve riferire al Ministero dei lavori pubblici sui ritardi dei treni, che si hanno attualmente, in confronto con quelli dei passati servizi, e sulle cause dei ritardi medesimi desunte secondo le varie parti dei servizi che rappresentano; ma deve particolarmente occuparsi dei mezzi adatti a togliere queste cause, proponendo particolarmente, ed in via d'urgenza, i nuovi impianti e le provviste all'uopo occorrenti nelle stazioni lungo le linee e le loro adiacenze; il numero minimo del personale sociale necessario per disimpegnare sollecitamente i vari servizi; le modificazioni da portarsi al numero, alla composizione e classificazione dei treni, nonchè

le variazioni d'orario, tenuto calcolo della forza delle locomotive, della condizione delle linee, delle coincidenze dei vari treni, del transito nelle stazioni e del numero di fermate necessario specialmente per i treni diretti.

Finalmente questa Commissione deve riferire sopra il sistema più adatto per l'accertamento e per la registrazione dei ritardi e sulla nuova organizzazione che fosse il caso di dare a questo ramo di servizio presso l'amministrazione centrale del regio Ispettorato delle strade ferrate, come pure presso i vari circoli di ispezione governativi, ed indagare i criteri secondo i quali accertare le contravvenzioni, di cui si parla al titolo V del regolamento.

Bene dunque diceva l'onorevole deputato Mel, che l'intenzione del ministro era quella di andare a fondo di questa grave questione ferroviaria non di fermarsi ad un semplice esame di fatti isolati, i quali si potessero spiegare con circostanze, alcune volte isolate ed eccezionali; e che conveniva fare una inchiesta, non solo sui servizi tecnici, i quali più direttamente si collegano con il movimento dei treni, ma eziandio per tuttociò che riguarda il personale e le tariffe; insomma esaminare tutte le parti principali dell'ordinamento ferroviario. Quindi è, che questa Commissione composta di uomini diligentissimi e competenti in singolar modo, ha creduto dover suo, ed ha fatto egregiamente, di rivolgersi con un questionario a tutte e tre le Società esercenti; e non solo alle Società esercenti, ma eziandio ad alcune amministrazioni centrali, ossia all'amministrazione doganale, a quella delle Poste, e particolarmente poi all'Ispettorato generale delle strade ferrate.

Qui mi occorrerebbe di rispondere, non ad una censura che mi sia stata diretta dall'onorevole Mel, perchè egli stesso ha dichiarato che non partecipa a queste opinioni espresse altrove, che cioè non siensi chiamati a far parte della Commissione persone appartenenti, all'uno od all'altro ramo del Parlamento, e che il ministro avrebbe potuto rivolgersi unicamente all'Ispettorato generale delle strade ferrate, il quale di queste cose se ne deve intendere, e dovea più d'ogni altro essere in grado di dare tutti gli schiarimenti in proposito.

Onorevole Mel, se io avessi creduto di indirizzare semplicemente le mie domande all'Ispettorato generale non avrei avuto bisogno di creare una Commissione. L'Ispettorato è alla dipendenza del Ministero, quindi avrei potuto rivolgermi a lui per ottenere tutti quegli schiarimenti,

che avrebbe potuto fornire onde far conoscere il vero stato delle cose, ed insegnare i rimedi che vi si sarebbero potuti apportare.

Ma gli è che nel concetto mio, non si trattava solo di sapere quello che fanno le Società, se cioè operino bene o male; il mio intendimento era quello di conoscere, come funzioni questo stesso Ispettorato, che è alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici e come funzionino gli Ispettorati di circolo, che dipendono da questo Ispettorato generale. E così, mentre noi dobbiamo esaminare se vi sono magagne per parte delle Società, dobbiamo, per essere giusti, esaminare anche se ne abbiamo in casa nostra.

Quindi io ho creduto di scegliere persone competenti a comporre questa Commissione, presieduta da un distinto personaggio che appartiene all'altro ramo del Parlamento, della quale fanno anche parte alcuni funzionari dell'Ispettorato generale, per conoscere come le cose stiano e dall'un lato e dall'altro.

Cheche ne sia, il vero è che questa Commissione si è indirizzata a tutte le amministrazioni delle quali ho parlato poc' anzi, ed ha formulato un questionario, che si compone nientemeno che di 47 quesiti, per conoscere lo stato delle cose quale deve essere a loro conoscenza.

Siccome non intendo tediare la Camera, tralascierò di leggere questi quesiti; mi permetterò solamente di leggerne quattro, che sono i seguenti:

Quali osservazioni si fanno intorno alla qualità e condizione del materiale fisso, nell'interesse della regolarità del procedere dei treni?

Quali sarebbero, in ordine di urgenza, i nuovi impianti di binari e di scambi, occorrenti nelle stazioni e lungo le linee per ridurre a minor numero possibile i ritardi dei treni, e quale la spesa all'uopo necessaria?

Quali miglioramenti sarebbero necessari per il medesimo effetto ai manufatti delle linee e delle stazioni?

Quali i carichi di massicciata e di rifacimento dei binari occorrenti?

Per quelli, che se ne intendono, e molti sono in quest'aula che sono competenti nella materia, quesiti di questa natura sono abbastanza ponderosi, perchè ci voglia del tempo e del tempo assai prima che sieno in pronte le risposte che sieno atte ad illuminare il Governo.

Ma non ci siamo fermati a questo. Come diceva poc' anzi, anche in casa nostra dobbiamo vedere le cose come camminano, perchè in que-

sti momenti è meglio parlare chiaro e dire le cose come stanno.

Perciò, la Commissione s'è indirizzata all'Ispettorato generale per conoscere i metodi da esso seguiti per l'accertamento e la statistica dei ritardi; i criteri, secondo i quali vengono stabilite le contravvenzioni sui ritardi superiori alle tolleranze regolamentari; il numero delle contravvenzioni, e quali i mezzi adoperati per indurre le Società all'esatta osservanza degli orari; le statistiche particolareggiate dei ritardi avutisi linea per linea negli ultimi anni; il trattamento e la quantità del personale sociale addetto ai vari servizi, l'esecuzione data finora ed eventualmente da darsi ai lavori dell'allegato B, e finalmente le relazioni tra l'ufficio del regio Ispettorato ed i bisogni della sorveglianza all'esercizio.

E adesso che ho esposto quali sono i termini del mandato affidato alla Commissione, quali le indagini da essa intraprese, non posso dir altro se non che annunziare all'onorevole Mel e alla Camera, che le risposte a questi quesiti sono non ha guari pervenute, e sono state inviate tutte alla Commissione che le deve esaminare.

La Commissione attese senza indugio, ed attende anche oggi con singolare sollecitudine, sia ad esaminare questi documenti per trarne le notizie occorrenti, come a studiare le proposte che deve presentare al Governo.

L'onorevole Mel diceva pur dianzi, che, grazie a Dio, in questi ultimi tempi il numero degli inconvenienti che prima si lamentavano è diminuito; e diceva che questo certamente non poteva essere merito della Commissione.

Io comprendo che così si debba pensare, e dire. Avrei forse qualche ragione per credere, siccome pare che l'onorevole Mel abbia accennato nelle sue parole, in questa parte un pochino oscure, che quando le Società furono interrogate sopra punti chiari, precisi e ben determinati, dai quali esse hanno potuto apprendere che il Governo intende camminare in questa materia con piena cognizione di causa, siensi indotte più ad osservare fedelmente i patti contrattuali. Comunque sia, ho detto già, che la Commissione attende con sollecitudine al proprio ufficio; ma siccome l'onorevole Mel non intende neppur esso di assegnare un termine a questa benemerita Commissione per portare a compimento i suoi lavori, io mi farei scrupolo di dubitare per un solo istante dello zelo e della sollecitudine che sapranno dimostrare questi valentuomini studiando con amore la grave questione, e quindi non dubito che in un termine relativamente breve, queste proposte

concrete saranno per essere presentate all'esame del Governo.

Noi non dobbiamo desiderare che queste risposte vengano più o meno immediate, più o meno pronte; quello che importa è che l'inchiesta sia seria, e che dia tali risultamenti che permettano al Governo di poter proporre nell'ordinamento ferroviario del regno tutti quei miglioramenti che l'esperienza e la sana pratica possono solamente consigliare.

Io spero di aver detto tutto quanto nella materia poteva dirsi.

Mel. Ringrazio.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Mel.

Comunicazione di una interrogazione del deputato Gabelli.

Presidente. Do lettura della seguente domanda d'interrogazione dell'onorevole Gabelli:

“ Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla pubblicazione delle statistiche ferroviarie. „

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Se l'onorevole Gabelli non vi avesse difficoltà, risponderai lunedì in principio di seduta.

Presidente. Acconsente, onorevole Gabelli?

Gabelli. Acconsento.

Presidente. Rimane così stabilito.

Seguito della discussione delle modificazioni ed aggiunte alle leggi dei tributi locali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Debbo far presente alla Camera che nella stampa dell'articolo 11 si è omessa per errore materiale una parola dopo le altre: “ Il ministro delle finanze avrà facoltà di autorizzare anche le porzioni, „ e cioè dovrebbe leggersi:

“ Il ministro delle finanze avrà facoltà di autorizzare anche le porzioni aperte di comune chiuso e i comuni aperti a diminuire la tariffa del dazio governativo. „

Quest'articolo aggiuntivo fu proposto dall'onorevole Benedini e lo stesso onorevole collega potrà confermare questo errore materiale di stampa.

Presidente. Onorevole Benedini, riconosce Ella questo errore di stampa indicato dall'onorevole relatore?

Benedini. Sicuramente.

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario, rimane approvata la correzione di questo errore materiale di stampa.

(È approvata).

Fu votato ieri l'articolo 15 del disegno modificato dalla Commissione, ora diventato 17. Nel mentre si stava per aprire la discussione sull'articolo 16, l'onorevole Pasquali ed altri deputati chiesero che si mettesse in discussione l'articolo già 17 prima dell'articolo già 16. La Commissione consentì in questa proposta; per cui passeremo alla discussione dell'articolo 17, che leggo:

“ È abolito il dazio comunale sulla vendita al minuto entro l'ambito daziario dei comuni chiusi. ”

L'onorevole Buttini ha facoltà di parlare.

Buttini. Onorevoli colleghi, io non ho nessuna speciale predilezione per la tassa di minuta vendita. Ammetto anzi che si debba desiderare che venga presto il giorno in cui, non solamente questa, ma in genere tutte le tasse che gravano il consumo dei generi di prima necessità, possano essere abolite. Solo domando: è questo il momento meglio adatto, è questa la sede più opportuna per proclamare l'abolizione della tassa di minuta vendita nei comuni chiusi, in un modo così assoluto e coattivo? Tra la formula che oggi viene proposta nell'articolo 17 del disegno di legge che stiamo discutendo, e la formula che veniva proposta nel 1885 dallo stesso ministro delle finanze ed accettata dagli onorevoli promotori dello speciale disegno di legge relativo all'abolizione, non sarà preferibile la formula antica alla nuova?

Se, come ho già detto, sono disposto ad ammettere che contro questa tassa si possano sollevare non poche obiezioni, ritengo però che alle medesime non abbia a darsi un'importanza esagerata, nel senso che siavi un vero *periculum in mora* e che si debba provvedere alla riforma, o all'abolizione della tassa, con una legge particolare, anzichè rimetterla a quella riforma organica della tassa del dazio consumo, che da tanti anni ci è stata promessa, e che lo stesso onorevole ministro delle finanze aveva studiata e presentata al Parlamento nel 1879.

Si è detto trattarsi di tassa vessatoria, che col-

pirebbe una seconda volta lo stesso genere già colpito da una tassa della medesima specie; che il carattere d'ingiustizia in essa meglio si riconosce nel fatto che essa costituisce un aumento di balzello a carico esclusivo del non abbiente, il quale, come avrebbe detto in modo aritmeticamente molto esatto l'onorevole collega ed amico Berio, verrebbe a pagare 190 per quel genere, per cui invece l'abbiente, che non ha bisogno di ricorrere ad un pubblico spaccio, pagherebbe appena 150, cioè 100 di principale e 50 di addizionale.

Ma prima di tutto, in quanto al carattere vessatorio della tassa, non dobbiamo dimenticare che, se venisse approvata l'abolizione assoluta, la vessazione lamentata se verrebbe a cessare in 73 comuni, continuerebbe ad esercitarsi in tutti i comuni aperti, che sono circa 8000; ed anzi continuerebbe anche in questi stessi e negli altri comuni chiusi per le porzioni fuori della linea daziaria, nelle quali, come nei comuni aperti, il dazio solo si paga all'introduzione dei generi negli esercizi.

Quindi, se si parla delle vessazioni del sistema, troviamo nelle medesime solo una ragione per desiderare e sollecitare la presentazione di un disegno di legge di riordinamento generale del dazio che elimini o temperi gli inconvenienti del metodo in vigore per tutti quanti gli esercenti italiani.

Se poi si accenna al carattere di ripetizione, al *bis in idem*, mi pare che pur troppo il carattere non solo di *bis*, ma di *ter*, *quater* e magari *quinque in idem*, sia inerente al sistema delle molteplici nostre tasse comunali. Basterebbe leggere la lunga e non troppo lieta lista di tasse comunali, della quale ha fatto un esatto riepilogo il diligentissimo relatore nella chiusa del suo lavoro, per riconoscere come il contribuente si veda ridotto a far fronte alle più svariate tasse comunali, sempre sullo stesso reddito.

Non è forse con lo stesso o sullo stesso reddito che il proprietario di stabili rustici, in un dato comune, paga la tassa principale fondiaria, i centesimi addizionali di ogni specie, la tassa sul valore locativo, la tassa di famiglia, le tasse sui cani, sui cavalli, sulle vetture, sui domestici, quella ancora magari sulle fotografie?

Quando poi si soggiunge che qui si tratta di un *bis in idem sui generis*, perchè la tassa in aumento ricadrebbe non sul reddito in genere, ma sopra il medesimo oggetto; solo ricorderò che esistono nel regime daziario vigente ingiustizie davvero più generali e più flagranti, contro le quali,

anche ieri, si parlò in quest'Aula, e contro cui già si proponeva di provvedere l'onorevole ministro delle finanze, nel disegno di legge studiato nel 1879? Non è, forse, vera ingiustizia, molto più grave ed evidente la distinzione fra il comune chiuso ed il comune aperto? Perchè devono esservi località nelle quali si paga solamente per le bevande e per la carne, mentre in altre località si ha da pagare eziandio pel burro, pel riso, per l'olio, persino pel petrolio, persino ancora per le farine, per le paste, pel pane??!! E non è più grave ancora l'ingiustizia che si verifica riguardo alle persone colpite dal dazio nei comuni aperti?

Per i fautori dell'abolizione (e non senza ragione) è ingiusto che nel comune chiuso vi sia chi paga solo 150, e chi paga invece 190, cioè circa un quarto di più, poichè deve servirsi allo spaccio. Ebbene nel comune aperto, chi va ai pubblici spacci paga solamente, è vero, 150; ma in esso, coloro che nel comune chiuso avrebbero alla cinta daziaria pagato 150, non pagano invece nemmeno un centesimo di dazio.

Ma il contrasto appare ancora più spiccato quando si faccia il confronto per lo stesso comune chiuso fra ciò che avviene nella cerchia e quanto succede fuori della cerchia daziaria. In sostanza si ha questa condizione: se domani al principe Torlonia piacesse vivere nel suburbio, a pochi passi dalle mura di Roma in una splendida villa, egli potrebbe consumare migliaia di bottiglie di vino delle più rare e preziose qualità, senza pagare nemmeno un centesimo di dazio; mentre il più umile bracciante che lavorasse nei suoi giardini, e risiedesse entro le mura di Roma, dovrebbe pagare il dazio massimo imposto all'entrata dal municipio della capitale.

Ecco le vere e massime ingiustizie, contro le quali sarebbe davvero da invocarsi la disposizione dell'articolo 25 dello Statuto, ed alle quali ben si dovrà provvedere in occasione d'una nuova legge organica.

Se si è riservato ad altra legge organica lo stabilire la perequazione degli oneri a questo riguardo, perchè vorremmo destinare una legge speciale per fare sparire ciò che potrà dirsi cosa in sé meno giusta, ma che sarà certamente sempre meno, assai meno ingiusto d'una sperequazione pari a quella fra la cifra di zero e 150?

E notate che mentre, il non abbiente non può sottrarsi ad una sperequazione così enorme, ha un facile mezzo per non subire quella di gran lunga minore derivante dal dazio addizionale di vendita al minuto, accedendo alle *Società cooperative*, a prò delle quali il disegno di legge

mantiene ed anch'io voterò ben volentieri l'esenzione che ci viene proposta in altro articolo.

Vediamo del resto, onorevoli colleghi, quanti sono i comuni chiusi che al giorno d'oggi ancora mantengono la tassa sulla minuta vendita. Secondo un allegato unito alla relazione presentata dall'onorevole Berio nel 1883, questi comuni sarebbero solo 73, ma rappresenterebbero una popolazione complessiva di circa due milioni di abitanti; epperò costituirebbero una notevole parte nella categoria dei comuni chiusi.

La tassa sulla minuta vendita, figurerebbe nei bilanci di questi comuni, migliaia più migliaia meno, per circa 1,222,000 lire; ma, avvertite che il quadro testè ricordato presenta la sola tassa di minuta vendita sopra le bevande: resta ancora la minuta vendita sulle carni, della quale neppure si fece carico la statistica allegata alla relazione ministeriale. Calcolando anche questa, dovrebbe dirsi che oggidì la tassa sulla minuta vendita nel complesso eccede i 2 milioni all'anno per soli 73 comuni: e notate che l'allegato omette la tassa di minuta vendita per Venezia dove supera le lire 200,000 ed enuncia in sole 103 mila lire quella di Torino che oggi ne frutta in complesso, salvo errore, 575 mila.

La relazione annessa al disegno di legge ministeriale ci mostra quale reddito si sia ricavato nel 1885 delle varie tasse comunali. Quella di famiglia che è sinora la più generalizzata e vige in ben 5164 comuni, produce in tutto dai 17 ai 18 milioni.

Fate astrazione della tassa sul bestiame che porta circa 10 milioni nelle casse comunali e contro la quale da varii colleghi si è combattuto, e quasi non trovate certamente più nessuna tassa che vi dia in tutto il regno un reddito superiore a quello che diede questa in soli 73 comuni!

Davanti a tali dati, non siamo in dovere di domandarci se sia realmente pratico ed opportuno il volere introdurre col disegno di legge che esaminiamo una riforma così assoluta riguardo al regime finanziario comunale e se quest'abolizione non venga per avventura a perturbare il regime finanziario di tanti e così importanti comuni? La difficoltà solo sparirebbe quando il disegno di legge venisse a concedere corrispettivi che si potessero con eguale facilità applicare e sostituire dai singoli comuni.

Ma indarno si vanno cercando questi assegni di compenso nel disegno di legge. Finora certamente non ne abbiamo trovati: bensì vi abbiamo notato falcidie agli attuali cespiti di rendita. Voi ricordate specialmente che votammo

nuovi limiti relativamente alle facoltà dei comuni chiusi di tassare certi generi; abbiamo limitato queste loro facoltà nell'articolo 3; le abbiamo limitate eziandio nell'articolo 15 relativo ai combustibili. Dunque finora ai comuni non abbiamo dato nulla; anzi abbiamo tolto qualche cosa. Non dirò se siasi fatto bene o male, solo noto il fatto.

E negli articoli seguenti che cosa ci si propone di dare ad essi? Leggendoli vi troverete la tassa sui teatri della quale certamente non occorre parlarvi; e la tassa sulla fabbricazione del gas, riguardo alla quale mi basterà ricordare che già esistono emendamenti che pongono la Camera in avvertenza che quanto meno i contratti in corso dovranno essere rispettati, e così si avrà una tassa che anche per i pochi comuni dove potrebbe applicarsi gioverà solo alle generazioni future; sapendosi come generalmente le convenzioni di concessione in questa materia siansi fatte per termini piuttosto lunghi.

Dall'elenco unito alla già ricordata relazione dell'onorevole Berio si ricava esservi modesti comuni con una popolazione di 15 a 20 mila abitanti, che dalla sola tassa di minuta vendita sulle bevande ricavano 18 o 20 mila lire e così compresa anche quella sulle carni, almeno 30 mila lire. Come dovranno fare questi comuni per compensare siffatta perdita? Al dazio di consumo si posero limiti; e d'altronde non pochi comuni già raggiunsero in esso il limite massimo segnato dalle leggi vigenti.

Le tasse di esercizio, sul valor locativo e di famiglia non sono tasse nuove; ma già esistenti ed applicate da vari anni in non pochi comuni. Nè varrebbe il dire che il disegno di legge tenda ad allargare i limiti di queste tasse.

Uno degli errori del disegno di legge, parmi sia stato quello di non essersi studiata la questione principalmente sotto il rapporto e l'aspetto amministrativo. In questo studio la parte principale doveva essere riservata al Ministero dell'interno, salvo a quello delle finanze l'intervenire soltanto per quanto rifletteva gli interessi dell'erario, il consolidamento del dazio e l'abbandono dell'insignificante tassa dei teatri. Invece si è fatto tutto il rovescio. Lo studio lo fece tutto il Ministero delle finanze e quello dell'interno non vi pose che il suo visto e lascia passare.

L'onorevole ministro delle finanze spiegò certamente il massimo zelo ed una lodevolissima buona volontà; ma certe condizioni certe difficoltà amministrative, le differenze che derivano dalla diversa importanza dei comuni, il Ministero delle finanze non poteva esattamente e com-

pletamente apprezzarle. E quindi il rimaneggiamento di tutte queste tasse secondarie si fece con un indirizzo imperfetto ed inesatto, non corrispondente alle vere condizioni amministrative di tutte le classi di comuni, e che giova in realtà quasi esclusivamente ai grossi centri.

Per esempio si inalzò al massimo la tassa di esercizio con facoltà di raddoppiarla ancora per gli spacci di vini e liquori. Ma a favore di chi va tale elevazione?

Per i comuni grossi il massimo fu portato da lire 300 a 1000; per quelli dai 15 ai 20 mila abitanti il massimo da 150 venne appena portato a 200. Là un aumento del 333 per cento qua solamente del 33 per cento.

La tariffa daziaria fra queste classi di comuni segnava appena la differenza da 7 a 4: l'aumento di tassa di esercizio destinato a supplirvi segnerebbe invece la proporzione da 7 a mezzo, da 14 a 1. Così il compenso che sarebbesi dato ai grossi centri si negò ai minori.

Nella tassa sul valore locativo è insita la proporzione fra il comune cospicuo dove si pagano i fitti in ragione di cinque, sei e persino 8 o 10 lire al metro quadrato, ed il comune piccolo e medio, dove il fitto rende per pari locali meno di un decimo o anche di un ventesimo.

E forse all'onorevole ministro delle finanze ed all'oculatissima Commissione è sfuggita una circostanza che vale a diminuire l'importanza di quella stessa estensione che si sarebbe voluta dare dal disegno di legge alla tassa di famiglia; anch'essa come la si vorrebbe riordinare riesce tutta a giovamento dei grossi centri, a scapito, ed a spese esclusivamente dei centri minori.

Quando leggo che questa tassa verrà calcolata e distribuita in proporzione dei redditi di ogni specie che saranno accertati per le persone che abbiano il domicilio o la residenza nella maggior parte dell'anno nei singoli comuni, ricordo le parole dette molto opportunamente dall'onorevole Cagnola, parlando di Lodi; e trovo che le medesime si applicano molto esattamente a tutti i centri secondari che si trovano nel raggio di 70 o 80 chilometri da una grande città come Milano, Torino, Firenze, Palermo.

Questi centri secondari vedono posseduta forse la maggior parte del loro territorio da proprietari che vivono nelle grandi città, dove sicuramente non hanno potuto portar seco le grandi proprietà agrarie.

Così la massima parte dei redditi ricavati dal territorio dei centri agricoli figurerà nell'entrata dei contribuenti delle grandi città: solo in esse

si avrà una notevole entrata da tassare; i centri minori ridotti a poter solo colpire una lieve parte dei redditi del territorio o ricaveranno un reddito insignificante dalla tassa, o dovranno spingerla a limiti non raggiunti da nessuna cospicua città.

Ecco il motivo, onorevoli colleghi, per cui esorto l'onorevole ministro, la Commissione e la Camera, a meditare se non sia molto più opportuno ritornare al concetto manifestato dallo stesso onorevole Magliani nella occasione della prima discussione della proposta di legge parlamentare presentata dall'onorevole Berio in unione con altri colleghi.

Io non posso pensare che l'onorevole Magliani abbia oggi concetti diversi da quelli che aveva allora, perchè non mi pare che le circostanze si siano cambiate.

Allora l'onorevole Magliani, nel respingere la formola di assoluta abolizione proposta dall'onorevole Berio e surrogarvi la propria (che corrispondeva in sostanza all'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio ed al mio) riconosceva che la materia del dazio sulla minuta vendita doveva essere regolata in conformità di principii più equi; ma nel medesimo tempo dichiarava " che gli pareva molto difficile e pericoloso lo stralciare da una riforma complessiva del dazio consumo questa parte, senza metterla in armonia con tutto il resto della riforma stessa; che a suo parere la proposta d'iniziativa parlamentare (che corrispondeva all'articolo che ora discutiamo), avrebbe avuto l'inconveniente di apportare danno ad alcuni comuni, ai quali certo non era nell'intenzione dei proponenti di apportare la minima iattura, „ — e quindi, solo ammettendo che tuttavia un provvedimento fosse opportuno per avviare la tassa sulla via dell'abolizione, proponeva un articolo col quale, senza mutare radicalmente il regime vigente e senza abolire la tassa di minuta vendita, si mirava a promuoverne ed incoraggiarne la soppressione col concedere ai comuni la facoltà di trasformarla. Ebbene io desidero e domando che si ritorni al medesimo concetto.

Votando una tale disposizione, nelle grandi città, dove esistono più numerose masse operaie, ben tosto l'abolizione diverrebbe un fatto compiuto; perchè appunto il nuovo disegno di legge farebbe a codeste città una condizione speciale, che permetterebbe alle medesime di compiere la desiderata trasformazione di tassa senza danno, surrogandovi l'elevatissima tassa ad esse concessa sui molteplici esercizi, portandola persino con la nuova tariffa e con la facoltà di raddoppiarla al 666 per cento dell'attuale massimo, cioè a

lire 2000. Non possiamo dubitare che per questi comuni la facoltatività debba produrre gli stessi effetti di una dichiarazione di abolizione.

Gli altri comuni vi addiverranno più tardi, a poco a poco; e certamente, di mano in mano che il numero dei municipi che avranno abolita la tassa diverrà maggiore; i comuni restanti verranno a sentire una spinta, uno stimolo sempre crescente ad entrare anch'essi nella stessa via, anche a costo di qualche sacrificio. Ma il volere da essi tutti oggidì un sacrificio quasi immediato, superiore alle loro attuali risorse, basterebbe a neutralizzare in gran parte i vantaggi sperati dalla vagheggiata riforma, creando difficoltà finanziarie ed amministrative, fonte di inconvenienti gravissimi, che certamente non è stato (ripeterò qui ancora le parole usate dall'onorevole Magliani nel 1885) nell'intenzione dei proponenti, e molto meno può essere oggi, nelle intenzioni del Governo del Re, di voler far nascere.

Non aggiungerò altre considerazioni. Mi duole che in una questione così importante per l'azienda comunale, al banco dei ministri sia unicamente presente l'onorevole ministro delle finanze, sembrandomi che la materia dei tributi locali, che tanto interessa l'amministrazione dei comuni, tocchi molto più da vicino il Ministero dell'interno che non quello delle finanze. In assenza dell'onorevole suo collega, prego l'onorevole Magliani di fungere egli stesso da questo momento da ministro dell'interno, e di ponderare seriamente tutte le difficoltà amministrative che verrebbero create a non pochi comuni, se si persistesse nel nuovo sistema.

Io non faccio questione di termini; dichiaro ad un tempo che non chiederò nemmeno un voto sul mio emendamento nel caso in cui il Ministero e la Commissione persistessero nelle loro idee. L'ho proposto per formulare nettamente il mio pensiero e l'istanza che dirigo al Governo. La responsabilità delle perturbazioni procurate alle condizioni amministrative comunali da una riforma legislativa, non è certamente dei deputati, ma bensì del Governo, che propose e sostenne la riforma.

Se crede il Governo di potersi prendere la responsabilità di tutte le difficoltà che potrebbero derivare dalla progettata riforma nell'amministrazione di 73 comuni, esso persisterà nel chiedere che si voti l'articolo puro e semplice, quale ci è stato proposto nel disegno di legge.

Ma spero che ciò non sia per avvenire. Confido che l'onorevole Magliani ripeta ciò, che dichiarò in quest'Aula il 4 giugno 1885; e attendo

da lui, perciò, una dichiarazione che elimini ogni dubbio e timore, e ci assicuri che questa riforma possa compiersi, come anch'io auguro agli onorevoli proponenti possa compiersi entro un termine relativamente breve; ma senza scosse, senza danno, senza perturbamento delle finanze comunali. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Maurogò nato ha facoltà di parlare.

Maurogò nato. L'onorevole ministro e l'egregia Commissione conoscono già i reclami e le proteste fatte dal comune di Venezia, relativamente a questo argomento.

Il comune di Venezia trae dalla imposta di minuta vendita circa 200,000 lire annue, delle quali il bilancio comunale assolutamente non potrebbe fare a meno. La sovraimposta fondiaria è elevatissima e riesce molto gravosa per le case di Venezia, le quali hanno bisogno di moltissimi e continui restauri, e reclamano grandi spese di manutenzione. La tassa di famiglia è già applicata, e anche essa dà luogo a molti malcontenti, e a molte proteste. V'è poi la tassa sulle gondole e i domestici; e finalmente il dazio consumo, portato alla sua massima altezza, poichè pel vino si pagano 10 lire e cinquanta centesimi, che è il massimo.

Come dunque potrebbe Venezia riparare a questo danno?

Dal complesso della relazione dell'egregio Fagioli risulta che il rimedio, a parer suo, potrebbe essere l'applicazione larga della tassa di esercizio e di rivendita. Ma, siccome sarebbe impossibile applicare a tutti la tassa di lire mille, ne verrebbe la conseguenza che bisognerebbe fare una graduazione, e quindi questa tassa darebbe motivo a moltissimi reclami, gli esercizi, fra grandi e piccoli, essendo più di mille.

È un fatto che la imposta di minuta vendita ha degli inconvenienti, ma presenta anche dei vantaggi. Ha il vantaggio che è misurata sul vero consumo. Essa rende in alcuni comuni più difficile il contrabbando, e rende possibile la sorveglianza, affinchè non si facciano adulterazioni nei vini, perchè il comune ha sempre il diritto di entrare negli esercizi e di vedere ciò che si fa. Ha però l'inconveniente inevitabile di aggravare i meno abbienti, perchè i ricchi non vanno a provvedersi di vino nei piccoli esercizi, ma lo acquistano dai negozianti all'ingrosso.

Ma lo stesso accadrebbe con la tassa di esercizio, perchè gli esercenti se ne rivarrebbero sopra i consumatori, aumentando il prezzo di vendita in proporzione della tassa, anzi più che in

proporzione, perchè almeno nella minuta vendita vi è la base più certa del consumo effettivo, e non dipende dal capriccio dell'esercente, dalla sua volontà, o meglio dalla sua discrezione.

Io credo che Venezia risentirebbe gravissimo danno dall'applicazione della tassa di esercizio, mentre invece l'applicazione della tassa di minuta vendita non presenterebbe tanti inconvenienti, nè darebbe luogo a tanti reclami, essendo alquanto mitigata dal sistema degli abbonamenti.

Io voglio essere breve perchè mi sembra che la Camera debba essere stanca di questa lunga discussione; ma devo osservare che da tutte le parti del regno tanto del mezzogiorno come dell'Alta Italia, si reclama contro l'applicazione del sistema, quale è proposto dalla relazione, che stiamo discutendo. Tutti preferiscono la volontaria applicazione di un'altra tassa equivalente di dazio consumo. Per esempio, per Venezia, una lira all'ettolitro basterebbe per provvedere a riempire il vuoto prodotto dalla abolizione della tassa di minuta vendita, e questo aumento non sarebbe sensibile, tenuto conto del ribasso del prezzo del vino.

Io appoggio di gran cuore l'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio il quale si riporta al principio già approvato dalla Camera in una discussione precedente, che se avesse potuto esser portata in Senato, nella passata Sessione, a quest'ora sarebbe già una legge dello Stato.

Io credo che l'onorevole ministro vorrà fare buon viso a questa mia proposta, come spero che sarà accettata dall'onorevole relatore, che diede tanta prova di spirito di conciliazione, tanto più che non si tratta di lasciare arbitri i comuni di fissare questo aumento di tassa da sostituire alla minuta vendita, perchè questa deliberazione dovrebbe essere approvata per decreto reale. Per conseguenza il Ministero potrà vedere, caso per caso, se sia opportuna questa sostituzione. Non aggiungo altro, perchè mi pare che basti, tanto più che parecchi onorevoli colleghi hanno presentato emendamenti nello stesso senso, e si svilupperanno fra poco.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

Berio. L'onorevole ministro delle finanze, il giorno 15 febbraio 1881 rispondendo ad una interrogazione che gli rivolgevo intorno alle ingiustizie dell'imposta di minuta vendita, rispose riconoscendo che l'imposta medesima dà motivo a sperequazioni e ad ingiustizie, e dichiarò che egli si sarebbe affrettato, appena possibile, a presentare un disegno di legge sulla minuta ven-

dita. Questa promessa dell'onorevole ministro, fatta il 3 febbraio 1881, è adempiuta col disegno di legge in esame; dopo cioè sette anni è finalmente arrivato il momento in cui l'onorevole Magliani ha potuto presentare un disegno di legge che stabilisce l'abolizione dell'imposta di minuta vendita.

Questa abolizione, onorevoli colleghi, domandata da tanto tempo con una proposta di legge, alla quale aveva consacrato tutta la sua attività il compianto nostro collega Arisi, nel cui nome io la sostenni, sicuro che essendo destinata ad eliminare una evidente ingiustizia dovrebbe o presto o tardi ottenere l'approvazione della Camera, è ancora oggi acerbamente combattuta. Dico acerbamente combattuta, per quanto le parole dell'egregio collega Buttini siano state, per ciò che riflette i proponenti del disegno di legge d'iniziativa parlamentare, cortesi quanto si potesse desiderare e limitate ad una critica nell'interesse dei comuni che certo merita attenzione benevola da parte dei colleghi.

Ma, la ragione che indusse noi a proporre la completa abolizione dell'imposta di minuta vendita, abolizione ora dal ministro delle finanze, a nome del Governo, domandata, è tanto giusta da non poter essere seriamente contestata.

Infatti, se è vero che la tassa di minuta vendita grava, contro il testuale disposto dell'articolo 25 dello Statuto, la parte più povera dei contribuenti nei comuni chiusi, il rifiutare la soppressione di una ingiustizia, sarebbe rifiutare a danno delle persone che sono colpite da quella imposta, l'applicazione dell'articolo 25 dello Statuto che è stato fino ad oggi violata.

Se invece la tassa non fosse ingiusta allora tutte le argomentazioni del collega Buttini dovrebbero esser prese in considerazione dalla Camera. Ma vediamo se non sia vero che la combattuta imposta dia luogo ad una inescusabile ingiustizia.

È minuta vendita nei comuni chiusi quella del vino in una quantità inferiore a venticinque litri. Ora questi comuni hanno diritto di sovrapporre sulle materie soggette al dazio consumo governativo in ragione del 50 per cento dell'ammontare del dazio medesimo. Per quanto poi riflette le bevande, possono, non solo sovrapporre, fino al 50 per cento del dazio governativo, ma applicare, per giunta, la imposta speciale di minuta vendita, nei limiti del 20 per cento di detto dazio. Questa seconda tassa sul dazio consumo a carico di chi va? Dalla risposta che a questa domanda bisognerà dare, sarà facile il vedere

se la tassa sia ingiusta o no. Chiunque, in un comune chiuso, compra più di 25 litri di vino, ossia si provvede di vino con una compera, come si suol dire, all'ingrosso, non paga che il dazio consumo governativo, e tutt'al più il massimo della sovrimposta comunale in ragione del 50 per cento. Invece, nello stesso ambito del comune chiuso, coloro, i quali non possono comprare più di 25 litri di vino, ossia la famiglia dell'operaio, che è obbligata a comprare, quando lo può, non più di un litro o due di vino, paga non solo il 50 per cento di sovrimposta governativa, ma un altro 40 per cento a favore del comune. Dimodochè, per il vino acquistato al dettaglio, nel comune chiuso, si paga il 90 per cento di sovrimposta a favore del comune; mentre la famiglia agiata, che può comprare più di 50 litri di vino, non paga che il 50 per cento.

Questa è la verità delle cose e, data questa verità, la conseguenza che ne deriva è chiara come la luce del giorno; i poveri, in un comune chiuso, pagano di dazio consumo sul vino, in favore del comune, il 90 per cento, e le persone agiate non pagano che il 50.

Questa è verità indiscutibile, che porta ad una altra affermazione, cioè, che la tassa di minuta vendita costituisce una ingiustizia in flagrante urto col disposto dell'articolo 25 dello Statuto.

Si deve mantenere questa imposta? È evidente che no.

Essa venne dall'onorevole Magliani riconosciuta sperequata ed ingiusta fino dal 1881 e ad onta di ciò, ancora è in vigore e trova poderosi difensori. Ciò non sarebbe credibile se voi, onorevoli colleghi, non aveste assistito alla difesa che ne venne fatta dall'onorevole Buttini. Egli combattè vivamente nel 1885 la proposta di legge d'iniziativa parlamentare che ne proponeva l'abolizione, ed oggi mantenne la sua tesi. Da lui e da altri colleghi della Camera si invocarono gli interessi dei comuni, i quali con questa proposta, si disse, rimarrebbero sprovvisti dei mezzi per far fronte ai loro bisogni.

Voglio ammettere che sia vera quest'asserzione dell'onorevole Buttini che, cioè, l'abolizione di questa imposta possa cagionare imbarazzi ai comuni che l'hanno applicata; ma sarà questa una ragione per non abolirla? Evidentemente, no, perchè il dire: voi, facendo cessare una ingiustizia, mi producente un danno, non è una ragione sufficiente per insistere nella ingiustizia; e il farla cessare non è un danno, ma dovere al cui riconoscimento la Camera non può davvero sottrarsi. Ma è poi vero, onorevoli colleghi, che questi

comuni debbano sopportare un grave danno per la soppressione della imposta di minuta vendita? Anzitutto, vediamo un po' come molti di essi si sieno valse del diritto di questa imposta per l'abolizione della quale il nostro collega Buttini e l'onorevole Maurogònato si mostrano così spaventati. Tra gli allegati alla proposta di legge presentata, da me e da altri colleghi nel 1883, sono indicati i comuni che in quell'anno esigevano la imposta di minuta vendita. Se i colleghi volessero avere la cortesia di dare uno sguardo all'elenco di quei comuni, vedrebbero cose veramente strane. Vi erano dei comuni i quali, in vece di esigere, per la imposta di minuta vendita, il solo 40 per cento sull'ammontare della sovrainposta comunale, esigevano l'80 per cento; ed altri comuni eccedevano anche l'80 per cento. Nell'elenco menzionato potete vedere quali siano questi comuni.

Io non accennerò, per non far dispiacere al collega Buttini, anche il comune di Saluzzo (*Siride*), il quale, pure, esigeva questo dazio in ragione dell'80 per cento, cioè esigeva il 40 per cento di più di quello che per legge potesse esigere.

Non mi dica l'egregio collega Buttini che, nella somma indicata in quell'elenco, è compreso il dazio per la carne macellata, ed altri dazii, perchè l'elenco, che io accenno, dice chiaramente che la somma scritta nella sua terza colonna indica l'ammontare del dazio di minuta vendita sulle bevande.

Ora, dallo elenco appare come il comune di Saluzzo, nel 1883, abbia esatto lire 37,139, per l'ammontare del dazio addizionale al dazio governativo, e lire 33,697 per dazio di minuta vendita sulle bevande.

Di modo che, stando a quest'elenco trasmesso alla Commissione dal Ministero delle finanze, il comune di Saluzzo esigeva per minuta vendita più dell'80 per cento sull'ammontare delle sovrimposte e così il 40 per cento e più oltre quello che dalla legge gli era permesso, il che in vero non è lodevole.

Buttini. L'ha autorizzato il Governo.

Berio. Che l'abbia autorizzato il Governo non importa, vuol dire che la colpa si dividerà tra il comune ed il Governo, ma, per quanto riflette i contribuenti, il risultato è questo che non solo si esigeva da quel comune una tassa ingiusta, ma che mentre essa doveva essere limitata al 40 per cento della sovrainposta, invece eccedeva l'80 per cento.

Ora, egregi colleghi, continueremo noi in un

sistema siffatto? Vorremo permettere che i comuni continuino ad aggravare tanto ingiustamente i loro contribuenti più poveri in favore dei ricchi e dei più agiati?

Non lo credo possibile.

Non vi parlerò delle agitazioni che la tassa in esame ha provocato a Torino per le insopportabili vessazioni che essa cagiona, ma vi rimanderò a ciò che espose alla Camera nel 1883 la città di Genova, che pur ricava dall'imposta di minuta vendita un'entrata rispettabile.

Il rappresentante di quella città diceva, in una petizione presentata alla Camera, che l'imposta di minuta vendita è ingiusta perchè dà luogo ad una sperequazione nello stesso comune fra gli abitanti entro la cinta daziaria che pagano il 90 per cento di sovrainposta acquistando il vino a litri e gli abitanti delle frazioni dichiarate aperte che sono trattati con norme affatto diverse, e senza paragone, più mite.

Il sindaco espose inoltre che la tassa di cui trattasi è ingiusta, e che va a danno degli abitanti poveri del comune chiuso che pagano il 90 per cento di sovrinposta, mentre quelli che possono comperare più di 25 litri di vino non pagano che il 50 per cento; e nello stesso tempo pregava la Camera di voler notare come la malaugurata tassa imponga ai comuni o l'odiosità dell'appalto con sempre maggior danno dei contribuenti, o la inutile spesa per il personale necessario all'esazione.

Per queste ragioni la città di Genova si univa all'istanza fatta da moltissime società operaie, ed anche (prego l'egregio collega Buttini di notarlo) dalla Camera di commercio di Cuneo, la quale insistette con reiterate istanze a chiedere l'abolizione della tassa dimostrandone la vessatorietà e la noia infinita che arreca agli esercenti, in nome dei quali hanno diritto di parlare specialmente le Camere di commercio.

Dunque anche i comuni che bene intendono l'interesse dei loro amministrati e si uniformano a sentimenti di giustizia, reclamano l'abolizione della imposta di minuta vendita e non mi pare che la Camera debba ormai più procrastinare un tanto manifestamente giusto provvedimento.

Senonchè l'onorevole Buttini, che altri colleghi probabilmente, se devesi argomentarlo dagli emendamenti presentati, appoggeranno, si fece a sostenere che se la imposta è ingiusta e si deve abolire non è però ancora giunto il tempo a ciò opportuno; che bisogna aspettare una legge generale di riordinamento del dazio consumo, con la quale si potrà rendere questa giustizia ai contri-

buenti poveri; che attualmente si tratta di una modesta legge di riordinamento dei tributi locali e che quindi abolire la tassa di minuta vendita è cosa prematura e dannosa ai comuni.

Ora io domando alla Camera se sia accettabile un tal modo di ragionare. Se riconoscete che l'abolizione della tassa è dovere di giustizia, il rimandarla ad altro tempo è manifestamente ingiusto.

Una nuova legge di generale riordinamento del dazio consumo è molto al di là da venire, e non sappiamo quando potrà essere presentata. Questa proposta, si vede da tutti, è un mezzo per sfuggire all'inesorabile conseguenza logica della verità, che cioè ingiusta è la tassa, e che quindi dev'essere abolita.

Ma sicuramente la Camera non si lascerà indurre in errore da questo miraggio di una futura legge generale, panacea per i comuni, la quale intanto lascierebbe intatta l'imposta di minuta vendita riconosciuta da tutti come ingiusta.

L'onorevole Buttini disse e fu detto anche da altri egregi colleghi nelle tornate precedenti, che vi sono altre ingiustizie oltre la tassa di minuta vendita; quindi o abolirle tutte o lasciare anche questa.

L'argomento in verità non suffraga; è vero che vi sono, in fatto d'imposte, altre ingiustizie e chi lo potrebbe negare? Ma non è meno vero che ora si tratta di eliminarne una riconosciuta dal Governo e dalla Camera; e per la quale non è giusto il dire: aspettiamo un tempo migliore. Aboliamola poichè si presenta l'occasione; rimandarla ad un tempo indeterminato, è lo stesso che dire: riconosco che la tassa è ingiusta, ma non la voglio abolire. Ma siccome il dichiarar ciò offenderebbe la giustizia, così domandate una proroga, affinchè l'abolizione sia rimandata alle calende greche, il che certo non è cosa degna della Camera, nè del Governo.

Io comprendo, egregi colleghi, che per quanto riflette i mezzi con i quali i comuni possano supplire alla entrata che verrà loro a mancare con l'abolizione dell'imposta di minuta vendita, si possano accettare le proposte che il Governo nell'articolo del suo disegno di legge ha fatto, ma non vorrei però che si dimenticasse quel sentimento di giustizia che impone l'abolizione di questa tassa, che cioè si dimenticasse di pareggiare i doveri di tutti i contribuenti. In un comune chiuso la imposta può essere aumentata alla cinta daziaria, come sarà riconosciuto necessario nell'interesse del comune stesso. Ma quando i miei colleghi dicono: cambiamo nome ad una

parte di questa imposta, ed aggraviamo coloro che acquistano il litro di vino, cioè la parte più povera della popolazione, con altra imposta di esercizio e rivendita, non risolvono la questione.

Io mi preoccupo anche delle vessazioni che accompagnano la esazione di questa tassa, ma molto più mi preoccupo della giustizia distributiva di fronte ai contribuenti in armonia col l'articolo 25 dello Statuto del regno.

Ora se noi faremo pagare sempre la tassa sul litro di vino sia anche con altro nome diverso da quello di minuta vendita, persisteremo nella ingiustizia. Ed è perciò che pregherei la Camera di non accettare le imposte sussidiarie che si propongono, in quanto costituiscono sempre un aggravio a danno dei poveri.

Che il dazio di consumo comunale sia pagato da tutti nei comuni chiusi, ciò è perfettamente giusto; e se il 50 per cento di sovrimposta non basta, elevatela al 60, al 70, ma fate però che sia eguale per tutti gli abitanti del comune chiuso. Se voi stabilite che ad una parte della popolazione possa farsi pagare un dazio aggiuntivo, comunque lo chiamate, colla stessa frase pronunziate un'ingiustizia. Per conseguenza io faccio appello agli egregi colleghi, affinchè questa questione sia finalmente risolta in modo degno della Camera, cioè secondo giustizia.

Il rifiutare ancora di provvedere è il più grave errore che la Camera possa commettere, e qualunque mezzo con cui si voglia mitigare la conservazione di questa ingiustizia, non riuscirà ad ingannare alcuno, sicchè rimarrà chiaro il fatto che la Camera ha riconosciuto l'ingiustizia dell'imposta di minuta vendita, e non l'ha abolita. Io credo che errore più grave non si possa commettere, e che certo voi non vorrete commetterlo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio, che ha presentato il seguente emendamento:

« Il Governo del Re potrà autorizzare i comuni chiusi per gli effetti del dazio di consumo, che ne facciano domanda, ad aumentare la sovrimposta del dazio governativo che si riscuote sulle bevande all'entrata della cinta daziaria, nella misura che corrisponda al provento del dazio di minuta vendita che essi abbiano imposto a norma delle leggi vigenti. »

Di Sant'Onofrio. L'onorevole mio amico Buttini e l'onorevole Maurogò nato vi hanno dimostrato come l'articolo 17 della Commissione venga a to-

gliere a molti comuni l'efficace risorsa che essi ritraggono dal dazio minuta vendita.

Non starò a ripetere i loro argomenti, mi limiterò soltanto a spiegare brevemente le ragioni che mi indussero a presentare il mio emendamento.

Secondo la legge vigente sul dazio consumo, il criterio per stabilire se un comune debba essere aperto o chiuso è la popolazione. Ora da ciò deriva che un grandissimo numero di comuni, i quali, forse, per ragioni economiche, non dovrebbero esserlo, sono dichiarati chiusi; e questi comuni non potendo, come fanno quelli delle grandi città, circondare il loro territorio da mura, per difendersi dal contrabbando, sono costretti di ricorrere a molti espedienti, fra i quali uno dei principali è l'imposizione del dazio di minuta vendita.

Per prima cosa dunque in questo argomento bisogna considerare le speciali condizioni nelle quali si trovano i molti comuni, e specialmente quelli della regione che mi onoro di rappresentare, che hanno adottato la tassa di cui stiamo discutendo.

L'onorevole Berio, in sostegno dalle sue tesi, ha fatto appello allo Statuto, ma l'onorevole Buttini già prima di lui avea dimostrato che lo Statuto non veniva offeso dal dazio sulla minuta vendita perchè, nel comune aperto, le classi così dette non abbienti pagano dazi che non pagano i ricchi, e perchè i ricchi che, nei comuni aperti, hanno proprietà e prodotti propri sono esenti assolutamente da qualsiasi dazio. Quindi se noi dobbiamo cominciare a fare un atto di giustizia, dobbiamo, come benissimo diceva l'onorevole Buttini, togliere questo gravissimo inconveniente, poichè la grande maggioranza dei cittadini italiani abita precisamente nei comuni aperti. Quindi, se voi parlate di ingiustizie, fattele prima cessare per i comuni aperti.

Del resto, in materia di dazio, è molto difficile trovare la giustizia in astratto, poichè quasi tutti i dazi hanno il loro lato di ingiustizia.

Mi piace, a questo proposito, ricordare la brillante campagna che in Inghilterra ha sostenuto il partito liberale, capitanato dal Gladstone, per combattere l'uso e l'abuso delle bevande alcoliche; forse quel partito deve la sua sconfitta nelle ultime elezioni alla tassa imposta per combattere l'ubbrachezza; difatti quella tassa colpiva principalmente gli osti e gli albergatori, che, come tutti sanno, costituiscono, da per tutto, un numero considerevole di elettori, e di elettori influenti.

Ma si dice inoltre: col dazio sulla minuta vendita voi colpite principalmente le classi operaie.

Io non lo credo, prima di tutto perchè, nei grandi centri, la maggioranza degli operai abita fuori della cinta daziaria, ed in secondo luogo perchè gli onesti operai per i quali abbiamo la maggiore simpatia e che dimorano in città possono unirsi in Società cooperative, che sono esenti da questo dazio.

I veri colpiti sono quegli operai i quali frequentano le taverne e le osterie; ed io credo che di questi non dobbiamo occuparci, poichè generalmente non sono onesti padri di famiglia, la cui sorte soltanto ci deve stare a cuore. (*Interruzione*)

L'onorevole Sanguinetti m'interrompe dicendo: dove va a mangiare? Ma nelle osterie vanno a mangiare anche le persone ricche; anzi forse più le persone ricche che i poveri, sicchè l'osservazione dell'onorevole Sanguinetti non regge.

L'abolizione della tassa di minuta vendita è stata sostenuta brillantemente, con quell'energia e con quella dottrina che tanto la distingue, dalla deputazione ligure e specialmente dall'onorevole Berio. Nel 1881, come egli ha ricordato, venne da lui presentata una proposta di legge, che però ebbe poco favore negli Uffici, poichè questi vi hanno messo sopra, come si suol dire, la pietra sepolcrale.

Sciolta la Camera nel 1882, nella successiva Legislatura, l'onorevole Berio presentò alla Camera una nuova proposta di legge che venne approvata.

Questa proposta tendeva a stabilire che l'abolizione della tassa di minuta vendita non fosse obbligatoria, ma che venisse lasciato in facoltà dei comuni di abolirla quando lo avessero ritenuto opportuno.

Ma per lo scioglimento della Camera, questa proposta di legge non poté ottenere i suffragi del Senato.

L'anno scorso l'onorevole Berio, insieme cogli onorevoli Tortarolo, Gagliardo, Randaccio, Maldini, Compans, Armirotti e Oddone, ripresentò questa proposta di legge.

Nella relazione che la precede sono scritte queste parole che mi permetto di leggere:

“ L'articolo unico al quale vennero ridotte tutte le proposte della Commissione, lascia ai comuni piena facoltà di continuare ad esigere la tassa di minuta vendita sulle bevande, con le norme attualmente in vigore, e quindi non garantisce la cessazione della ingiustizia che dalla imposta medesima deriva a danno delle classi povere; tutta-

via se diventasse legge, renderebbe possibile alle amministrazioni comunali di liberare esse medesime le rispettive popolazioni dalla tassa, e ciò senza danno di sorta per le finanze del comune. »

Ora se i proponenti stessi si sono accontentati di questo solo articolo di legge, vuol dire che comprendevano che nella Camera non c'era quella unanimità, alla quale faceva allusione l'onorevole Berio, quando diceva che la questione era matura, e che, oramai, e comuni e Governo e Parlamento erano disposti ad approvare l'abolizione del dazio di minuta vendita.

Io quindi mi permetto di fare un caldo appello al Ministero ed alla Commissione affinchè vogliano accettare il principio, contenuto nel mio emendamento.

Secondo questo emendamento è lasciato interamente in facoltà dei comuni, i quali sono i soli giudici competenti delle condizioni delle loro finanze, di giudicare se reputino conveniente di applicare, o abolire invece codesto dazio.

Ma affinchè l'emendamento sia più chiaro, d'accordo con l'onorevole Curioni, mi permetto di modificarlo nel seguente modo:

« I comuni chiusi che volessero abolire il dazio di minuta vendita, potranno essere autorizzati dal Governo del Re ad aumentare la sovrainposta che si riscuote sulle bevande all'entrata della cinta daziaria, nella misura che corrisponda al provento del dazio abolito. »

Con questo articolo voi lasciate ai comuni piena libertà di provvedere come credono meglio e, nello stesso tempo garantite quegli altri comuni, degni ancora essi di speciale considerazione, i quali non si servono del dazio di minuta vendita per gravare le bevande stesse, ma solo per difendersi dal contrabbando.

E siccome, credo legittimo per parte dello Stato di adottare misure rigorosissime per combattere il contrabbando alle frontiere, così il Governo, a mio avviso, dovrebbe facilitare ai comuni i mezzi, per difendersi da questa piaga orribile, che distrugge qualunque commercio. Dopo ciò non mi resta che raccomandare alla benevolenza della Camera il mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Di Sant'Onofrio sostituisce al suo emendamento che aveva già presentato questa novella formola:

« I comuni chiusi che volessero abolire il dazio di minuta vendita, potranno essere autorizzati dal Governo del Re ad aumentare la sovrainposta che si riscuote sulle bevande all'entrata

della cinta daziaria, nella misura che corrisponda al provento del dazio abolito. »

L'onorevole Badini d'accordo con l'onorevole Demaria, ha proposto il seguente emendamento:

« Il Governo del Re potrà però autorizzare i comuni, che ne facciano domanda, ad aumentare il dazio addizionale d'introduzione nella cinta daziaria in misura che corrisponda al provento dell'abolito dazio di minuta vendita... »

Con quest'aggiunta:

« Oppure ad applicare agli esercenti, già colpiti dal dazio di minuta vendita, la tassa d'esercizio e di rivendita graduata nel limite massimo di cui nel capoverso a) dell'articolo 19. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Badini. Io sono pienamente d'accordo cogli onorevoli colleghi che sostengono il principio dell'abolizione della tassa di minuta vendita e mi associo completamente alle calorose considerazioni fatte dall'egregio collega Berio. Ma mi preoccupa della condizione speciale che verrà fatta ad alcuni comuni del regno, in seguito all'abolizione di questa tassa sulla minuta vendita; e specialmente della condizione che verrà fatta ad alcune città, le quali hanno un onere gravissimo per Opere di beneficenza imposte dal Governo.

Molte città perderebbero dall'abolizione della tassa sulla minuta vendita un cespite considerabilissimo.

Per esempio, mi sia lecito citare la città di Torino, che da questa abolizione verrebbe a perdere circa 500,000 lire.

Osservo poi che, in altri comuni, sarebbe difficile imporre nuove tasse in sostituzione di questa che verrebbe abolita.

Ma, prescindendo anche da tutto ciò, questa abolizione sarebbe sconsigliata dall'equità e dalla giustizia, imperocchè la nuova tassa sostitutiva bisognerebbe applicarla sulla maggioranza degli abitanti, mentre a me pare equo, che la tassa sia specialmente a carico della classe cui l'esercizio profitta.

Quanto a me ed all'onorevole Demaria che abbiamo presentato il proposto emendamento, onorato della firma de' colleghi Frola e Palberti, è parso opportuno di far rivivere il concetto del progetto ministeriale; cioè che i comuni i quali aboliscono la tassa sulla minuta vendita possano essere autorizzati ad applicare od aumentare il dazio addizionale d'introduzione nella cinta daziaria, come già ha egregiamente sostenuto l'ono-

revoles collega Di Sant' Onofrio, oppure che i comuni siano autorizzati a sostituire la tassa di esercizio e di rivendita al dazio abolito, imperocchè vi sono comuni, ne quali l'aumento del dazio d'introduzione sarebbe inefficace, già essendosi pressochè raggiunto il limite massimo d'imposizione di dazio sul vino, unica voce dalla quale possano ricavare un canone d'introduzione di qualche rilevanza.

Ma è a questo punto che il nostro emendamento si discosta un tantino dal progetto ministeriale; poichè noi proponiamo che la tassa di esercizio e di rivendita venga unicamente applicata a coloro i quali restano liberati dalla tassa sulla minuta vendita; e questa tassa di esercizio sia graduata nel limite di cui nel capoverso a) dell'articolo 19, e non nella misura del doppio come sarebbe previsto dal capoverso b) dello stesso articolo.

Mi pare che, col nostro emendamento, si raggiungerebbe questi vantaggi; anzitutto i comuni non sarebbero obbligati a ricorrere ad altre tasse; quei comuni che hanno già le voci alte alla maggior misura possibile, non avrebbero modo di ricorrere alla stessa tassa; inoltre gli esercenti non potrebbero lagnarsi perchè evidentemente sarebbero più lieti di pagare da soli la metà, anzichè il doppio insieme con la generalità degli abitanti.

Inoltre anche la classe dei consumatori, in specie degli operai, sulla quale parlò così bene l'onorevole Berio, avrebbe un vantaggio da questa tassa di esercizio, inquantochè gli esercenti essendo gravati da una tassa minima di esercizio o di rivendita, venderebbero i loro generi ad un prezzo minore.

Presidente. L'onorevole Gianolio ha facoltà di parlare per svolgere il seguente emendamento:

« Il Governo del Re potrà però autorizzare i comuni che ne facciano domanda, ad aumentare il dazio addizionale di introduzione nella cinta daziaria in misura che corrisponda in tutto od in parte al provento dell'abolito dazio di minuta vendita, nonchè ad applicare la tassa di esercizio e rivendita anche ristrettivamente ai soli esercizi e vendita al minuto di vino e di bevande alcooliche. Potrà altresì il Governo del Re autorizzare i comuni a raddoppiare la tassa di licenza, vidimazione annuale delle licenze e permissioni temporanee di cui agli articoli 31, 32 e 33 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868 n. 4520. »

Gianolio. Si è corretto il titolo della legge e si è corretto male. Se dovessimo oggidì applicare

la vera denominazione che questa legge si merita, dovremmo chiamarla *legge di protezione dei contribuenti* alle imposte comunali.

Abbiamo cominciato dal proteggere la proprietà urbana e rustica; e poi abbiamo protetto il consumo, vietando di alzare le tariffe; e poi siamo venuti a proteggere i proprietari del bestiame agricolo. Poi abbiamo protetto le frazioni di comuni chiusi che si trovano fuori dell'ambito della popolazione agglomerata.

Poi abbiamo protetto l'industria. E poi abbiamo protetto i consumatori di materiali da costruzioni. (*È vero!*) E proteggendo tutto abbiamo dimenticato e dimentichiamo di proteggere le finanze comunali.

Di Sant'Onofrio. Per le quali è stata fatta la legge!

Gianolio. Attualmente di che cosa discutiamo? Discutiamo di proteggere, in definitiva, gli esercenti la vendita di bevande alcooliche. Perchè non c'è da farsi illusioni, onorevoli signori: quando voi abbiate tolto la tassa di minuta vendita, non fate neanche ribassare di un centesimo il vino che si vende nei comuni chiusi. (*Benissimo!*) Fate i vostri computi. Anche portata al 40 per cento, voi non arrivate nemmeno a fare un soldo al litro con la tassa di minuta vendita.

E siccome non arrivate ad un soldo al litro, così gli esercenti si gioveranno della vostra abolizione, ma, in definitiva, il prezzo del vino resterà qual'era.

È ciò che è avvenuto nei grossi centri con l'abolizione del macinato. Ma chi si è accorto fra coloro che vanno a comprare il pane dal fornaio che si è abolito il macinato?

L'onorevole Berio ha parlato di agitazione che si è sollevata a proposito di questa tassa. L'ho vista anch'io questa agitazione a Torino. Ma chi l'ha sollevata? Forse la classe dei non abbienti, che per questa tassa avessero avuto timore di pagare il vino un soldo di più al litro? Ma no! Furono gli esercenti che la sollevarono; e siccome gli esercenti osterie sono gente che sanno agitarsi e vedono tutti i giorni molta gente, e sono influenti sotto tutti i rapporti, così hanno dato corpo a questa questione. (*È verissimo!*) — *Bravo!*

Pensiamo un po' ai comuni.

Si è detto: non dovete preoccuparvi dell'effetto. Perchè? Perchè è questione di giustizia, e là, dove la giustizia reclama, non potete far questione di convenienza.

Ma, signori miei, la legge sul dazio consumo è tutta un'ingiustizia. Dal momento in cui essa si

appoggia sopra classi diverse di comuni, e crea un trattamento diverso, è ingiusta!

E se voi la lasciate tale quale, in questa parte, in definitiva, non date altro che facoltà ad un comune di servirsi di una forma di tassa, che gli può riescire conveniente.

Io credo che faremmo molto bene a lasciare le cose come sono e a lasciare così anche un po' di libertà ai comuni. Quelli che non vogliono questa tassa, l'ha già detto benissimo l'onorevole Di Sant'Onofrio, non hanno che ad abbandonarla. A che prò ricorrere al Parlamento? Dove crederanno che si possa far senza questa tassa, l'aboliranno, si procureranno altri cespiti, e così staranno tranquilli a dormire i sonni, senza che glieli turbino gli esercenti. Ma per quei comuni noi quali questa tassa è in vigore da lunghi anni, e che su questa tassa hanno fondata in molta parte la loro situazione finanziaria, è cosa grave volerla abolire di un tratto.

A Torino, per esempio, questa tassa dà oltre 500 mila lire all'anno; in altri comuni dà somme abbastanza rilevanti. A Venezia dà 200 mila lire.

Si hanno dunque questi risultati stando nei limiti della tariffa. Quando si ecceda, quando si abusi, allora viene il correttivo della legge. Le tariffe daziarie vanno approvate.

Se Saluzzo si diverte a imporre il doppio di ciò che potrebbe imporre (*Si ride*), il Ministero ha il modo di ricondurre Saluzzo nei limiti della legge.

Ma quando poi questa tassa si volesse abolire, credo che allora dovrebbero adottarsi dei temperamenti.

Io ho proposto un emendamento, che l'onorevole Buttini ha poi riprodotto con la stessa formula, ma con un concetto diverso. Egli parte dall'idea che si possono autorizzare i comuni ad abolire la minuta vendita, imponendo, all'occorrenza, altre tasse.

Io partiva dal concetto che, pur troppo, potrà avverarsi che, cioè, la Camera volesse accettare la abolizione, quale è proposta dal Ministero e dalla Commissione; ed allora io proporrei che si lasciassero larghe le braccia ai comuni per poter sopperire a quella deficienza, e sopperirvi in due modi diversi: o con un aumento sulle tariffe (e, se ciò era necessario prima, è tanto più necessario oggi, dopo quella così detta consolidazione che si è voluta fare sullo stato attuale delle tasse), o con la imposizione di una tassa di esercizio sopra gli esercenti.

È noto come sia dubbio se la tassa di eserci-

zio e rivendita possa applicarsi soltanto ad una determinata categoria di esercenti. Per parte mia credo di no; ma mi si è detto che un parere del Consiglio di Stato è affermativo. Ad ogni modo risolviamo il dubbio; e quindi mettiamo qui facoltà d'imporre una tassa di esercizio sopra questi esercenti, speciale ad essi.

E poichè l'onorevole Berio ha accennato alla agitazione di Torino, dirò che questo fu un temperamento suggerito dagli stessi esercenti, i quali avevano perfino proposto essi la graduatoria (nell'orbita dei loro esercizi) la graduatoria delle tasse di esercizio; dimodochè venivano a dare 500 mila lire al comune, con questa tassa speciale di esercizio.

Da ultimo, io proporrei ancora che si concedesse ai comuni facoltà di raddoppiare le tasse per licenze d'apertura di esercizi, per vidimazioni annuali e per permessi temporanei di esercizi.

Talune misure si sono raccomandate, non soltanto per ragioni di finanza, ma perchè ci si è voluta trovar dentro una ragione di morale. Si è detto: quanto più create impedimenti allo svolgersi, al moltiplicarsi di questi esercizi, tanto più ve ne troverete meglio. Quindi, la mia proposta verrebbe anche a raggiungere questo scopo che è di alta morale, secondo taluni: di inceppare, in qualche modo, lo svolgimento di questa industria.

I concetti del mio emendamento si trovano, in parte, anche in altri emendamenti, in quello presentato dall'onorevole Curioni ed altri, che propone di dare facoltà ai comuni di aumentare le tariffe, ed in quello presentato dagli onorevoli Badini e Demaria.

Potremmo all'ultimo accordarci tutti per fondere questi emendamenti in uno solo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

Sanguinetti. Veramente io non intendevo di prendere parte a questa discussione, perchè sapevo che valenti oratori avrebbero propugnato l'abolizione della tassa sulla minuta vendita. Ma allorchè udii il discorso del mio egregio amico personale, l'onorevole Maurogò nato, non ho potuto fare a meno di chiedere la facoltà di parlare.

L'onorevole Maurogò nato sa quale venerazione io abbia per lui, sa, che se, spessissime volte, ci siamo trovati a combattere in campo opposto, pure ho sempre reso omaggio al suo ingegno, alla sua dottrina economica.

Ma quando oggi udii il suo discorso, il quale, appunto perchè pronunciato da lui, non avrebbe potuto non esercitare un'influenza nella Camera, ho creduto dovere mio chiedere di parlare, per ri-

stabilire, non foss'altro, i fatti nella loro verità e nudità.

L'onorevole Maurogò nato ha spezzato una lancia in favore del mantenimento della tassa sulla minuta vendita, ed ha enumerato i pregi, finora ignorati, che ha questa tassa; la quale, anche per l'osservatore più superficiale, costituisce la più evidente, la più flagrante delle ingiustizie.

L'onorevole Maurogò nato ha detto che questa tassa ha il pregio di essere commisurata sui consumi veri; ha detto che è un rimedio efficace contro il contrabbando invadente; ha detto che giova ad impedire le adulterazioni dei vini; ciò vuol dire che sarebbe una tassa eminentemente igienica.

Ora mi permetta l'egregio uomo di dissentire dalla sua opinione; e di ritenere che questa tassa non ha alcuno dei pregi che egli le attribuiva. Anzitutto non è vero che questa tassa sia commisurata sui consumi veri; essa è invece commisurata sui consumi che colpiscono la parte più povera della popolazione. Non è nemmeno proporzionale rispetto a coloro che devono apparentemente pagarla, cioè rispetto agli esercenti; perchè o si applichi per abbuonamento, o per appalto, o per riscossione diretta, non sarà mai proporzionale al consumo vero. Non è applicabile per riscossione diretta; è di difficile applicazione col sistema degli appalti. Ed invero il giorno in cui la città di Torino volle applicarla, dandola in appalto, gli appaltatori si sono trovati di fronte a tante difficoltà, hanno dovuto ricorrere a tante vessazioni, che non poterono andare avanti, e dovettero invocare, come il minore dei mali possibili, lo scioglimento del contratto; ed il comune dovette acconsentirli, ripristinando il sistema degli abbuonamenti cogli esercenti.

Questa tassa non ha poi assolutamente a che fare col contrabbando, perchè essa colpisce il consumo dei vini, quando sono introdotti nel recinto del comune; e quindi esista o non esista, non favorisce, nè impedisce il contrabbando.

Non ha neppure a che fare con quelle cautele che devono usare i municipi per assicurarsi che i vini non siano adulterati; perchè l'autorità comunale queste verifiche chimiche può e deve farle indipendentemente dall'esistenza o no della tassa sulla minuta vendita; imperocchè solo quando i vini si introducono nel comune, si devono fare le analisi chimiche; non si fanno e non si devono fare quando sono introdotti nelle cantine dei rivenditori.

E qui mi permetto di insistere su di una considerazione d'ordine generale, la quale, a mio av-

viso, distrugge le argomentazioni che sono state fatte in favore di questa tassa; considerazione la quale fu già accennata dall'onorevole Berio.

Io domando ai fautori di questa tassa, se essi possano sostenere che la tassa di minuta vendita non costituisca una duplicazione di tassa a danno delle classi più povere; io domando loro se, quando lo stesso onorevole presidente del Consiglio invoca una finanza logica, possano sostenere sia logica una tassa, la quale si traduce in un'ingiustizia patente, evidente, a danno di quelle classi, le quali hanno diritto ad essere trattate, non dirò con favore, ma con equità. Ed equità non avete e non potete avere quando per lo stesso genere, il ricco paga, ad esempio, dieci, ed il povero deve pagare venti. Non cito cifre, ve le ha citate l'amico mio, l'onorevole Berio.

L'onorevole Maurogò nato nella fine del suo discorso ha dichiarato che da tutte le parti d'Italia si reclama per la conservazione della tassa di minuta vendita. Onorevole Maurogò nato, io non credo che la città di Venezia a nome della quale Ella parlava, non credo che la città di Saluzzo, della quale si preoccupava l'egregio amico mio, l'onorevole Buttini; non credo che la città di Brà, della quale giustamente cerca di tutelare gli interessi l'onorevole Gianolio; non credo che la città di Barcellona, della quale è degno rappresentante l'onorevole di Sant'Onofrio, costituiscano l'Italia intera. Io ho letto una considerevole quantità di petizioni pervenuteci dalle Camere di commercio, da comuni, da società operaie, che invocano l'abolizione di questa tassa; io non ho visto finora che un comune, che una società operaia, che una Camera di commercio abbiano reclamato perchè questa tassa sia mantenuta.

Per sostenere questa tassa l'onorevole Gianolio ha invocato i principii della autonomia dei comuni. L'onorevole Gianolio mi troverà sempre d'accordo con lui, quando si tratti di attuare veramente l'autonomia comunale; ma noi l'autonomia dei comuni l'abbiamo sempre sulle labbra, ma non sapemmo mai attuarla nelle leggi. Ed ora in nome di questo santo principio delle libertà comunali, l'onorevole Gianolio vuol consacrare una solenne ingiustizia? Vuole cioè lasciare ai comuni la libertà di fare il male, mentre togliamo ad essi la libertà di fare il bene? Affrontiamo le questioni come ci sono poste; voi volete la libertà ai comuni di commettere delle ingiustizie, perchè è ingiustizia, e solenne ingiustizia, una tassa, la quale, mentre per la stessa derrata fa pagare ai ricchi dieci, impone ai poveri di pagare venti. E con ciò pongo termine alle mie disadonne

parole, ma tengo a fare una dichiarazione, e ad esprimere una speranza.

La dichiarazione è questa: che darò il voto contrario a tutti gli emendamenti che abbiano per iscopo di mantenere la tassa di minuta vendita o di farla risorgere sotto altra forma. La speranza è questa, che, tanto la Commissione, quanto l'onorevole ministro delle finanze manteranno ferma la proposta dell'abolizione totale, completa di questa tassa; e, stando fermi, riscuoteranno il plauso dell'intero paese, non del paese fittizio, che si immagina l'onorevole Maurogò nato, ma del paese reale; del paese che lavora, che soffre, e che troppo sovente dimentichiamo.

Maurogò nato. Domando di parlare per fatto personale.

Presidente. Permetta, onorevole Maurogò nato, se entriamo nei fatti personali, debbo dar facoltà di parlare all'onorevole Buttini per primo.

Qui non ci sono fatti personali; si tratta soltanto di argomenti relativi al disegno di legge.

Onorevole Buttini...

Buttini. Mi limito ad osservare all'onorevole Berio che, forse egli involontariamente incorse in un'inesattezza, quando ha creduto di poter osservare che la città di Saluzzo nel 1883 si trovava addirittura fuori della legge in fatto di centesimi addizionali o di tassa sulla minuta vendita.

Non so come e dove i dati dell'onorevole Berio siano stati raccolti: solo gli posso assicurare che quei dati non sono esatti, dacchè le tariffe applicate non rappresentavano che 4 lire pel dazio governativo e 2.40 all'ettolitro per dazio addizionale e minuta vendita.

Siamo dunque ben lontani dall'ottanta o novanta per cento di dazio addizionale affermato dall'onorevole Berio. Del resto se l'onorevole Berio indicherà i comuni, che sono fuori della legge renderà un servizio alla legalità ed ai contribuenti, e non meno questi che l'onorevole ministro delle finanze gliene saranno gratissimi.

E qui ho finito, solo aggiungerò all'onorevole Berio che la tariffa della città di Saluzzo, stata da lui così ingiustamente criticata, in parte non tassa le farine ed in parte le tassa al minimo, e che per me avrei davvero preferito che la crociata iniziata dall'onorevole Berio per l'abolizione della tassa sulla minuta vendita del solo vino fosse invece stata iniziata a pro della tassa sulle farine e sul pane e contro quei comuni soprattutto, che per procurarsi un facile cospite di entrata duplicarono e triplicarono addirittura arbitrariamente quest'ultima tassa. La sua crociata sarebbe

stata molto più santa e profittevole per i non abbienti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurogò nato per fatto personale.

Maurogò nato. Ringrazio l'onorevole Sanguinetti delle gentili parole espresse a mio riguardo, ed ho domandato di parlare per fatto personale solamente perchè egli mi ha frainteso. Io non mi sono mai proposto di fare l'elogio della tassa di minuta vendita, ma credo fermamente che la tassa di esercizio e di rivendita avrebbe inconvenienti anche maggiori. Io quindi mi sono associato all'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio, il quale intende, come intendo io, che sia lasciata ai comuni la facoltà di conservarla, se credono, salvo a dar loro eziandio la facoltà di abolirla, aumentando corrispettivamente la tassa di consumo, affinchè possano compensarsi di ciò che perdono. Questo sistema è più conforme alla libertà dei comuni.

Presidente. L'onorevole Maffi e l'onorevole Armirotti avevano proposto un emendamento sostitutivo, così l'onorevole Pasquali, ma hanno determinato di vedere prima se la Camera ammetterà o no la soppressione dell'articolo.

Prego perciò la Commissione di voler esprimere il suo avviso sugli emendamenti proposti.

Gianolio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gianolio. Due sole parole.

Per semplificare la cosa, d'accordo con i colleghi Badini e Demaria ritiro il mio emendamento per sostituirne un altro che sarebbe aggiuntivo a quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio.

Se Ella crede, intanto che parla l'onorevole Berio, io lo redigo e lo trasmetto alla Presidenza.

Presidente. Sta bene.

Onorevole Berio, ha facoltà di parlare.

Berio. Ha detto l'onorevole Gianolio che, in sostanza, la nostra propaganda si concreta in ciò che noi sosteniamo e proteggiamo gli esercenti. Io protesto nel modo più assoluto contro queste parole.

Non credo che gli esercenti debbano essere considerati come persone disoneste, le quali non abbiano altro in mira che di vendere delle cattive merci.

Credo che questa asserzione dell'onorevole Gianolio non sia esatta e che nella classe degli esercenti si trovino e siano in maggioranza le persone oneste, le quali cerchino di guadagnare senza frodare gli avventori.

Ma se anche lo interesse di questi esercenti merita patrocinio, è però affatto gratuito asserire

che costituisca lo scopo precipuo della nostra propaganda, la quale contempla prima e soprattutto i poveri contribuenti gravati di una tassa che nessuno osò dire esser giusta.

L'onorevole Gianolio stesso ebbe a confessare, sebbene involontariamente, di sostenere una tesi ingiusta.

Egli disse che la imposta sulla minuta vendita porterà il prezzo del vino a 5 centesimi di più al litro, e che tale maggiore prezzo non costituirà mai un aggravio serio per gli operai ed i meno agiati.

Ma all'onorevole Gianolio pare poco che la povera gente di un comune chiuso paghi il vino 5 centesimi di più al litro? Se all'onorevole Gianolio paiono pochi 5 centesimi di più, credo che non sarà della medesima opinione il povero operaio, pel quale il litro di vino è gravato di altre tre tasse.

Pare a me che la Camera non debba dire: Dal momento che i contribuenti poveri di un comune chiuso dovranno pagare soli 5 centesimi di più dei ricchi, non dobbiamo preoccuparci di questa ingiustizia così piccola.

La verità mi fa senso che l'egregio collega Gianolio abbia affermato: cinque centesimi d'imposta ingiusta per ogni litro di vino non sono una cosa da prendersi in considerazione! Questa affermazione si confuta da sé perchè l'ingiustizia non cessa d'essere tale anche quando è piccola.

Dicono l'onorevole Gianolio e gli altri colleghi che hanno preso a parlare, non in difesa della imposta che nessuno la difende, ma in difesa di alcune modificazioni al progetto di abolizione: Lasciamo che i comuni si regolino come vogliono. Essi sono i migliori giudici.

In verità questo temperamento mi fa l'impressione che vado ad enunciarvi. L'imposta è ingiusta, ma noi non l'aboliamo, bensì lasciamo che per questa ingiustizia facciano battaglia gli elettori coi loro amministratori.

Non credo che un tale modo di ragionare possa persuadere la Camera. Riconosciamo che l'imposta è ingiusta, e allora accettiamo la proposta del ministro; o non la riconosciamo ingiusta e rimettiamocene alle amministrazioni comunali, ma soltanto in questo caso, che mi pare ormai assolutamente escluso.

Per quanto mi riguarda, non domando che una cosa sola; che cioè l'ingiustizia evidente del duplicato d'imposta sul dazio consumo nei comuni chiusi a danno dei poveri, sia eliminato.

Che questa eliminazione la Camera possa deferirla ai comuni, non credo; ciò equivarrebbe

a pronunciare la propria incompetenza in una materia che le è invece riservata.

Spero che la Camera non accetterà questo temperamento, e che voterà invece la proposta del Ministero e della Commissione; salvo a stabilire poi a favore dei comuni sia quanto era già progettato nel disegno di legge del Governo, sia qualsiasi altro provvedimento che si trovasse necessario e giusto.

Il lasciare che alcuni comuni possano applicare una imposta che nessuno ebbe il coraggio di chiamar giusta, non mi pare che sia cosa dicevole alla Camera,

Se voi riconoscete (cosa che credo più chiara della luce meridiana), che questa imposta è specequata, è contraria all'articolo 25 dello Statuto, dovete anzitutto abolirla, poi stabiliremo tutte quelle altre imposte che saranno indispensabili, perchè i comuni siano in grado di fare le spese obbligatorie, a condizione però che tali imposte gravino ugualmente sopra tutti gli abitanti del comune in proporzione del rispettivo avere.

Presidente. Prego la Commissione di avvertire, che, tanto i diversi articoli sostitutivi, quanto i diversi emendamenti, sono stati tutti raccolti nell'articolo sostitutivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio; poi viene l'aggiunta fatta dall'onorevole Gianolio, anche a nome degli onorevoli Badini, Buttini ed altri deputati ed accettata anche dall'onorevole Di Sant'Onofrio.

L'articolo sostitutivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio è il seguente:

“ I comuni chiusi, che volessero abolire il dazio di minuta vendita, potranno essere autorizzati dal Governo del Re ad aumentare la sovrimposta, che si riscuote sulle bevande all'entrata della cinta daziaria, nella misura che corrisponda al provento del dazio abolito. »

Verrebbe quindi l'aggiunta dell'onorevole Gianolio, presentata anche a nome degli onorevoli Badini, Buttini, Demaria e Frola.

“ Oppure ad applicare la tassa di esercizio e rivendita anche ristrettivamente ai soli esercizi e rivendite al minuto di vino, o di bevande alcoliche, graduata però in tal caso nel limite massimo, portato dal capoverso A dell'articolo 19 della presente legge. »

Onorevole relatore, desidera aver comunicazione di questa aggiunta?

Fagioli, relatore. La Commissione la conosce già.

Presidente. Sta bene.

Fagioli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fagioli, relatore. Il Governo e la Commissione nel proporre l'abolizione della tassa di minuta vendita, che si paga nei comuni chiusi sulle bevande, erano partiti dal concetto, che questa tassa gravava principalmente sopra le classi povere, in quanto che ad esse è impossibile pesimersi dal dazio di minuta vendita, acquistando le bevande all'ingrosso.

Che Governo e Commissione abbiano esattamente apprezzato il significato e la portata della tassa, mi pare che sia risultato chiaramente da tutta la lunga discussione, che ha avuto luogo oggi, e dai dotti e calorosi discorsi che sono stati pronunziati dagli onorevoli nostri colleghi. Perchè in sostanza, accettando o combattendo le proposte della Commissione e del Governo, non si è potuto negare che l'effetto di questo dazio sulla minuta vendita si faccia sentire principalmente sui consumi delle classi povere.

Se non che, come avviene sempre nelle leggi, e principalmente in questa che è una legge di adattamento, di fronte a questo interesse, se ne presenta un altro, l'interesse delle finanze comunali. È il dissenso che è sorto nella Camera riguarda soltanto il modo di conciliare la giustizia, che deve essere resa alle classi povere, con l'interesse attuale delle finanze comunali, e con la necessità di non comprometterne le risorse e i bilanci.

Per togliere di mezzo questo attrito, lo stesso onorevole Berio, che fu il più valoroso e caldo difensore delle proposte del Governo e della Commissione, e il Governo nel 1883, si erano trovati d'accordo in un temperamento; quello cioè di rendere facoltativa l'abolizione, ed incoraggiare i comuni in questa abolizione, accordando ad essi dei mezzi coi quali provvedere a surrogare il reddito che andavano a perdere con l'abolizione della tassa di minuta vendita, e con che veniva lasciata ai Consigli comunali la cura di compiere quest'opera di giustizia e di riparazione, potendo farlo senza compromettere le condizioni della finanza.

La Commissione aveva già esaminato la questione e rammentò nella relazione, che un disegno di legge in questo senso aveva già ottenuto il voto favorevole dalla Camera dei deputati, e non aveva potuto essere trasformato in legge, soltanto perchè il Senato non aveva avuto il tempo di discuterlo e di votarlo.

In conseguenza, quando si fece capace che la riforma radicale avrebbe sollevato delle grandi difficoltà ed offeso attualmente molti interessi co-

stituiti, non ebbe difficoltà a prendere in considerazione le proposte fatte dall'onorevole deputato Di Sant'Onofrio il quale appunto riproduceva l'articolo di legge ch'era già stato approvato, condannando implicitamente la tassa di minuta vendita nei comuni chiusi, e poneva i comuni nella obbligazione morale di abolirla, mettendo a loro disposizione i mezzi per surrogare nuove entrate a quelle che si dovevano abolire. La Commissione aveva già fatto comprendere all'onorevole deputato Di Sant'Onofrio che, purchè egli avesse alquanto modificato nella forma l'emendamento suo, l'avrebbe accettato.

La Commissione quindi non ha che a ripetere questa dichiarazione alla Camera sicchè essa accetta l'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio con l'aggiunta dell'onorevole Gianolio.

In forza di codesta disposizione, cioè dei due emendamenti insieme riuniti, la Camera in sostanza delibera che ogni comune, ove è applicata la tassa di minuta vendita, ha facoltà di abolirla e surrogarvi due cespiti straordinari ai quali il comune prima non avrebbe potuto ricorrervi, cioè l'aumento sul dazio d'entrata delle bevande, oppure un aumento della tassa di rivendita com'è indicato nell'aggiunta dell'onorevole Gianolio. Con ciò la Commissione crede che si andrà a raggiungere lo stesso scopo dell'abolizione graduale invece che immediata della tassa stessa; perchè essa confida che tutti gli onorevoli colleghi nostri, che hanno con tanto calore sostenuto il parere della Commissione e del Governo in questa discussione eserciteranno la loro grande influenza nei Consigli comunali delle regioni alle quali appartengono, per indurli a valersi della legge ed a surrogare quei nuovi mezzi che noi mettiamo a loro disposizione alla tassa di minuta vendita.

Voci. Ai voti!

Presidente. La Commissione accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio e l'aggiunta proposta dall'onorevole Gianolio a nome anche degli altri proponenti.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Io dirò pochissime parole, poichè la Camera è ormai stanca di questa discussione.

Il Ministero è pienamente d'accordo con la Commissione. Il Ministero mantiene la sua opinione che la tassa di minuta vendita nei comuni chiusi debba essere abolita: imperocchè la considera come una tassa odiosa ed ingiusta a danno delle classi meno abbienti. Riconosce però, dal-

l'altra parte, che vi sono delle ragioni per giustificare codesta tassa, massime nelle condizioni odierne nelle quali gli operai possono riunirsi in Associazioni cooperative e godere dell'esenzione, ma ancora per il freno morale ed igienico che bisogna opporre alla frequenza delle bettole e delle osterie. Ma soprattutto il Ministero si preoccupa dello spostamento d'interessi, che potrebbe derivare ad alcuni comuni per l'immediata abolizione di questo balzello. Conseguentemente io credo che la Camera possa opportunamente votare il temperamento proposto dall'onorevole Di Sant'Onofrio, con l'emendamento dell'onorevole Gianolio. Il votare questo provvedimento è un omaggio che si rende alla libertà dei comuni, è un omaggio che si rende ad una deliberazione precedente della Camera, è una disposizione la quale, mentre implicitamente afferma la convenienza di abolire il balzello, pur nondimeno dà il modo ai comuni di abolirlo senza scosse e senza perturbamento delle loro finanze; il che a me pare che sia il modo migliore di operare la riforma. E in conseguenza io credo che la Camera possa votare l'articolo sostitutivo dell'onorevole Di Sant'Onofrio con l'emendamento Gianolio; ed in ciò sono pienamente concorde con la Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Rileggo l'articolo, come è stato presentato dall'onorevole Di Sant'Onofrio, e poi l'aggiunta proposta dall'onorevole Gianolio; il quale articolo insieme con l'aggiunta sono accettati dalla Commissione e dal ministro delle finanze:

“ I comuni chiusi, che volessero abolire il dazio di minuta vendita, potranno esse autorizzati dal Governo del Re ad aumentare la sovrimposta, che si riscuote sulle bevande all'entrata della cinta daziaria, nella misura che corrisponda al provento del dazio abolito. ”

Poi viene l'aggiunta dell'onorevole Gianolio:

“ ... oppure ad applicare la tassa di esercizio e rivendita, anche ristrettivamente ai soli esercizi e rivendite al minuto di vino e di bevande alcoliche; graduata però in tal caso, nel limite massimo, portato dal capoverso a) dell'articolo 19 della presente legge. ”

Metterò dunque a partito questo articolo nel suo complesso.

Elia. Domando la divisione.

Presidente. Va bene; procederemo per divisione.

Metterò a partito, innanzi tutto, la prima parte dell'articolo, ossia l'articolo, come è propo-

sto dall'onorevole Di Sant'Onofrio, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Gianolio, accettata pure dal Governo e dalla Commissione.

(È approvata).

Ora pongo a partito l'articolo 17 nel suo complesso.

(È approvato).

Torniamo all'articolo 16 ora 19:

“ L'esenzione concessa alle Società cooperative dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1870, n. 5784, riflette le distribuzioni di generi alimentari fatte dalle Società stesse ai propri soci proporzionatamente ai bisogni loro e delle loro famiglie, per essere consumate a domicilio, quand'anche fatte dietro corrispettivo, purchè ne sia escluso ogni scopo di lucro, o di maggiore remunerazione degli apporti sociali.

“ L'esenzione non riguarda la tassa di macellazione, nè il dazio di consumo delle carni.

“ Per essere riconosciute ed ammesse all'esenzione, le Società cooperative dovranno comunicare all'Amministrazione locale del dazio consumo:

a) L'atto autentico di fondazione, che dimostri l'esistenza della Società;

b) Lo statuto sociale, da cui risulti il carattere della Società stessa.

“ Ogni abuso, legalmente constatato, farà incorrere la Società, nelle persone dei propri gestori, od i contravventori nelle pene stabilite dalle vigenti leggi per le contravvenzioni daziarie.

“ In caso di recidiva, ad istanza dell'amministrazione locale del dazio la Società contravventrice potrà essere dichiarata decaduta dal privilegio della esenzione, mediante decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. ”

Su questo articolo ha il diritto di parlare l'onorevole Maffi.

(Non è presente).

Perde il suo turno.

Spetta di parlare all'onorevole Armirotti.

(Non è presente).

Anch'egli, non essendo presente, perde il suo turno.

Una voce all'estrema sinistra. Viene subito.

Presidente. Se non è presente!... È inutile.

Spetta di parlare all'onorevole Comini.

Comini. La modificazione portata all'articolo 5 della legge 1870 allegato *L* dal progetto ministeriale ha per iscopo di togliere le controversie che hanno affaticata la giurisprudenza in si vario modo sino a questi ultimi giorni; ma io reputo che la modificazione proposta debba essere completata se vuolsi che la nuova disposizione di legge riesca efficace.

Di ogni buona cosa si abusa a questo mondo, e la ragione per la quale l'articolo 5 della legge del 1870 allegato *L* ebbe dapprima interpretazione meno benevola per parte dei giudici si fu appunto l'abuso che in qualche luogo facevasi della concessa esenzione.

Le sedi delle Società convertite in veri spacci di vino e liquori, le dispense dei generi fatte ai non soci e sotto pretesto di Società cooperative furono persino organizzate speculazioni private.

Ora se a questi inconvenienti rimedia la modificazione proposta dal Governo e dalla Commissione essa però non ovvia ad un altro inconveniente grave e che si verificò sin qui cogli altri a danno di coloro a beneficio dei quali la legge volevasi emanata.

Accenno al fatto che nelle Società cooperative di consumo prendevano azioni e ciò, che importa, ricevevano le distribuzioni dei generi cogli operai anche molti abbienti agiati e capitalisti; ond'è che gli appaltatori ed i comuni stessi e con essi i giudici vedevano di malocchio usufruire costoro dell'esenzione e quindi ne vennero sentenze di ogni grado e in ogni senso a portare incertezze assai dannose allo svolgersi delle cooperative.

Ora colla dizione generica del progetto di Società cooperative si lascia tuttora aperto il varco all'abuso.

Bisogna affinché la concessione possa durare a favore di coloro per cui è fatta, bisogna dire che si tratta di Società cooperative di operai, e il mio emendamento è diretto appunto a questo scopo, e la sua ragion d'essere è talmente per me evidente che io sono in dubbio ancora di essermi ingannato, se alla mente del ministro e dei commissari sia passato inosservato questo grave difetto della proposta modificazione.

In pochi anni, lasciando correre così la dizione voi non avrete più dazio consumo forese, a meno che voi non supponiate che nello abuso vi sia un beneficio, giacchè i comuni sarebbero obbligati ad elevare a poco a poco la misura della tassa del valor locativo portandola a sopprimere a tutti i bisogni ed a sostituire, come av-

venne in Inghilterra, il dazio consumo; ma se io ciò desidero ardentemente, nelle attuali condizioni di cose non lo spero.

Insisto quindi nella modificazione dell'articolo e richiedo che le cooperative sieno composte *nella massima parte* di operai, perchè qualche volta escludere affatto coloro che non sono operai sarebbe impossibile e talora anche dannoso, giacchè taluni non operai possono essere gli iniziatori di queste Società e promuoverne l'incremento.

Del resto alcuni non operai possono averne bisogno più di taluni operai, per esempio chi direbbe ingiusto lo ammettere al beneficio della cooperativa i segretari ed i maestri comunali che d'ordinario nella massima parte dei comuni del regno non percepiscono oltre sette od ottocento lire di stipendio, mentre rappresenterebbero elementi di intelligenza nella formazione delle cooperative veramente buone?

Credo così di aver giustificata la prima parte del mio emendamento.

Se non che la modificazione proposta io la desidererei completata in un altro punto di grave sostanzialità.

Se il ministro nel progetto, la Commissione nella relazione interpretano a favore delle cooperative l'accennato articolo 5, per quanto riguarda alcuni generi di consumo, essi poi escludono la interpretazione benevola in quanto riguarda le carni, onde risulterebbe dal progetto favorito il consumatore di acquavite e l'ubbrione e difficoltà un pezzo di carne all'operaio sobrio e laborioso. Assurdo che ripugna.

Se voi entrerete nel mio ordine di idee concedendo l'esenzione del dazio sulle carni, allora le cooperative avranno una ragione d'essere davvero salutare e veramente morale.

Dice la Commissione che l'articolo 5 della legge contiene un privilegio: non è vero; esso è un articolo di legge comune e completa la legge comune. La ragione di esso è questa: siccome le compere all'ingrosso che i soli agiati possono fare non sono soggette al dazio consumo, così risultavano gli agiati e i ricchi i privilegiati, ond'è che per escludere tale privilegio veramente odioso si ammise coll'articolo 5 anche il consumo delle cooperative (per mezzo delle quali l'operaio può comperare all'ingrosso) all'esenzione della tassa intendendo stabilire così i rapporti di uguaglianza.

Ciò fu riconosciuto dallo stesso ministro ma è strano vedere questa difformità di criterio tra ministro e Commissione nel giudicare sulla na-

tura di una disposizione di legge. Il privilegio esisteva ma a favore degli agiati, cosicchè mentre io parlo da un punto di vista affatto diverso debbo riconoscere che la proposta dell'onorevole Visocchi il quale vuole il dazio su tutti i consumi anche fatti all'ingrosso è inappuntabile dal punto di vista della giustizia.

Io non mi lagno però di questo meno esatto criterio della Commissione, ma ne prendo occasione per pregarla ad ammettermi la esenzione del dazio sulle carni quand'anche questa, a suo modo di vedere rivestisse il carattere del privilegio, mentre io reputo che non abbia che quelli di legge eccezionale.

Ed è necessario non dimenticare che questa, per i precedenti che la determinano, è riforma più che finanziaria di carattere sociale, riforma di uomini di cuore. Prima di noi i magistrati della suprema Corte di cassazione di Roma si mostrarono tali includendo nel beneficio della legge anche le carni. Per certo la correttezza dei criterii legislativi non avrà perduto troppo per questa concessione, imperocchè da tanti anni la sperequazione del dazio danneggia le classi povere per tutti i consumi, che la esenzione sulle carni non sarà che una restituzione, una compensazione fatta agli uomini più previdenti e buoni delle classi popolari alle quali incombono a danno ben altri privilegi, di quelle classi la cui saviezza fu varie volte affermata anche in quest' Aula dall'onorevole Crispi, presidente del Consiglio.

Sembrirebbe che i colleghi Maffi e Armirotti respingessero la esenzione sul dazio delle carni che io propongo, ma essi suppongono che la tassa di macellazione sia la tassa comunale cosiddetta di mattazione o di abbattimento, mentre la tassa di macellazione è precisamente la tassa di dazio consumo sulle carni la quale si esige all'atto della macellazione nei comuni aperti, e nel momento della introduzione nella cerchia daziaria nei comuni chiusi. Non risponde quindi alla loro intenzione lo emendamento così com'è da loro formulato, ed io sono certo che il mio è anche il loro scopo, la esenzione del dazio sulle carni.

Si opporrà che grave jattura soffrirebbero le finanze; ma il conto si può fare, anche supposto ciò che è impossibile, il sorgere di una cooperativa per ciascun comune del regno; anche in questo caso non si potrebbe temere diminuzione sull'entrata generale, perchè io do in corrispettivo della esenzione del dazio sulle carni il ricavo che si avrebbe sullo spaccio degli alchools, sui prodotti e composti alchoolici e liquori.

Essi rappresentano un cespite d'entrata importante quanto quello delle carni ed io lo concedo assai di buon grado.

Udii rispettabili fisiologi dire che l'alcool è buon coefficiente di nutrizione per l'organismo umano e che sopperisce alla mancanza di altri elementi; sarà; ma per la pratica che io ne ho, ritengo che i mali fisici e soprattutto morali che ogni giorno accertiamo quali conseguenze dell'uso e dell'abuso dell'alcool paralizzino, anzi sorpassino i buoni effetti che alenni gli attribuiscono.

Il contingente dei nostri manicomii è dato metà dai pellagrosi e l'altra metà dagli alchoolisti.

Pel solo fatto delle agevolanze del dazio sulle carni io non dubito che si istituiranno in Italia nuove cooperative di consumo, e si metteranno macellerie di qualità inferiori in paesi ove non furono mai e avremo creata la probabilità di avviare nelle campagne l'uso delle carni, cominciando così a combattere con uno dei mezzi più efficaci, permanenti ed organici il flagello della pellagra.

Il danno alle finanze non sarà grave, limitandosi l'esenzione per necessità del sistema, ai comuni aperti, ed alle carni di qualità inferiore; perchè soltanto al consumo di queste carni le cooperative naturalmente si limiteranno; ed invero i comuni chiusi rappresentano proporzionalmente la maggior parte del consumo delle carni: pur troppo il meccanismo attuale di percezione dell'imposta sul dazio rende impossibile l'estendere il beneficio della esenzione dei dazi ai lavoratori abitanti entro i comuni chiusi, ma dovrebbe essere impegno del Governo di far sì che almeno della esenzione di quello sulle carni potessero usufruire: la rachitide e la scrofola rovinano le plebi delle nostre città. Ricordiamoci che i poveri dei comuni chiusi assai poco o nessun sollievo risentirono dell'abolizione della tassa sul macinato e persino di quella del sale essendosi in seguito aumentati a loro danno da alcuni comuni i dazi sulle farine, il prezzo dello zucchero, del petrolio e dei surrogati al caffè, senza contare che su di essi cadranno per incidenza anche le nuove tasse, perchè ogni tassa va in definitiva, a detta degli economisti pratici inglesi a cadere su chi mangia e chi beve.

Del resto io riconosco le difficoltà della materia di cui trattiamo e non voglio io stesso portarne altre. Mi limito quindi a quello che senza recare grave eccezione alla legge, senza pericolo di danno alle finanze il Governo può dare, giacchè concedendo in corrispettivo della esenzione sul dazio delle carni, il dazio sull'alcool e suoi composti e

liquori che oggi le cooperative consumano senza pagar dazio, io credo fermamente che la finanza guadagnerebbe, e guadagnerebbe moralmente il Governo il quale potrebbe dire d'aver cominciato davvero a fare della finanza democratica.

Non mi lusingo che il Governo accetti il mio emendamento, ma io l'ho messo innanzi e l'ho svolto brevemente, se non altro, perchè rimanga in evidenza il mio concetto, e perchè avevo la coscienza di compiere, proponendolo, una buona azione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Armirotti.

Armirotti. L'onorevole Maffi ed io abbiamo proposto un articolo che contraponiamo a quello della onorevole Commissione e del Governo. Sono dolente che per lutto di famiglia, il mio collega non possa essere oggi qui a svolgerlo, con quella maggiore intelligenza che sarebbe di tanto vantaggio alla questione che noi sosteniamo. Lo farò io debolmente, e prego la Camera di concedermi un quarto d'ora di benevola attenzione.

L'amico Comini è venuto con una proposta quasi identica alla nostra, e con parola splendida, ad appoggiarlo. Io mi limiterò ad accennare quali furono alcune delle varie ragioni, che ci indussero a proporre il nostro articolo. Dico alcune soltanto, perchè altre di principio e di massima, furono dette e molto bene dal collega Comini.

Si è deplorato in questa Camera e nel paese, e si deplora continuamente, che la legge 11 agosto del 1870 sia stata interpretata in modo diverso, dai pretori, tribunali, Corti d'appello e di cassazione, ognuno dei quali l'ha interpretata a suo modo; e si è pur deplorato che questo abbia portato una confusione tale, che le associazioni cooperative, per cui quella legge era fatta, non abbiano potuto trarne quei vantaggi che erano da aspettarsi, se essa fosse sempre stata interpretata ed applicata con quei benevoli intendimenti con cui il legislatore la chiariva; e che per il bene del paese se ne speravano.

Che si è proposto di fare ora il Governo? proporre e far votare un articolo in questa legge, che spieghi e chiarisca quella del 1870, come ripetutamente aveva promesso alla Camera. Senonchè noi abbiamo visto, che tanto l'articolo del Governo come quello della Commissione, non venivano a togliere quegli inconvenienti, che si erano da tanto tempo lamentati. Secondo noi anzi, mentre prima uno solo era quasi sempre il punto dei litigi fra le Società cooperative, le autorità e gli appaltatori del dazio, ora con la dizione proposta

dal nuovo articolo della Commissione e del Governo, verrebbero ad esser molti.

La causa dei litigi tra le associazioni cooperative e gli appaltatori del dazio è sempre stata quella, trovata nelle parole della citata legge: " sono esenti le Società, che distribuiscono i generi a scopo di beneficenza. „

Le diverse volte che la Camera ha dovuto intrattenersi su questa materia, si è pronunciata in modo, che dava alla legge del 1870, una interpretazione benevola, ma però, malgrado le dichiarazioni del Governo, malgrado le circolari ministeriali proposte inviate ai tribunali, seguirono e si succedettero le sentenze contraddittorie.

Ma oggi, se l'articolo venisse approvato com'è proposto dalla Commissione, le fonti dei litigi, come ho già accennato, non si baserebbero più su queste uniche parole, ma aumenterebbero, peggiorando così la legge e la posizione delle Società cooperative.

Si tolgono le parole " a scopo di beneficenza „, ma si crea un'altra causa di liti con la nuova dizione peggiorata, ch'è questa: " distribuzione fatta ai soci proporzionatamente ai bisogni loro e delle loro famiglie, „ e si mantiene quest'altra: " per essere consumati dalle loro famiglie. „

Ora noi abbiamo proposto una dizione più semplice, che viene a chiarire la legge del 1870, senza aggiungere, almeno lo speriamo, nuovi motivi di litigi.

E di fatto, come si può stabilire una proporzione per i consumatori? Chi giudicherà quanti alimenti sono necessari all'una più che all'altra famiglia, che va a comperarli dalla Società cooperativa? V'è un interessato in ogni comune per questo accertamento, v'è un appaltatore del dazio, il quale per la pratica che ne abbiamo, ha mostrato sempre un tal mal animo verso queste associazioni, che tenterà tutte le strade per mandarle in rovina, se noi lo armeremo di questo nuovo pretesto; ed è naturale che, se noi lasciamo in balia di questi appaltatori lo stabilire quale possa essere il limite del consumo di una famiglia, è naturale, dico, che se ne varranno in tutti i casi, a proposito ed a sproposito, per danneggiare, per rovinare la Società.

Noi crediamo adunque che sia meglio ritornare all'antico concetto della legge ma chiarirla con una dizione più semplice, e procurare che da esse non nascano altri nuovi litigi.

Ci sono altre parole nel disegno di legge che noi non crediamo di poter approvare se non chiarendole e spiegandole bene, perchè secondo noi

recherrebbero un grave danno alle associazioni cooperative: per esempio questo: La Commissione dice: " purehè ne sia escluso ogni scopo di lucro. "

In questo siamo perfettamente d'accordo, perchè la legge del 1870 colle parole " a scopo di beneficenza " (è stato detto in quest'Aula molte volte e da uomini illustri che hanno trattato competentemente la materia e dal Governo) voleva precisamente dire " senza scopo di lucro. "

E queste parole manteniamo anche noi nel nostro articolo.

Ma la Commissione ha voluto aggiungere " o di maggiore remunerazione degli apporti sociali. " Ora noi crediamo che questa aggiunta fatta dalla Commissione e accettata dal Governo, venga grandemente a peggiorare l'articolo della legge del 1870.

Cercherò di esporre brevemente alla Camera le ragioni che ci inducono ad opporci a questa aggiunta che si propone alla legge del 1870. Le Società cooperative non si prefiggono soltanto lo scopo di sostituirsi all'*esercente comune* perchè gli operai e contadini associati, possano comprare all'ingrosso e perciò essere sicuri di alimentarsi con generi di consumo sani ed a prezzi convenienti; ma si propongono, secondo noi, un fine molto più alto, molto moralizzatore!

Si propongono anche di educare l'operaio, il contadino, ecc., al principio del *risparmio*, e gli ne porgono il mezzo!

Ora la Commissione colla sua aggiunta crediamo che venga a porre ostacoli — certo senza volerlo — a questo santo, a questo moralizzatore principio del *risparmio*!

E poi c'è un'altra ragione che ci spinge a combattere il disegno della Commissione, ed è questa. Qui si viene a decidere una vertenza che da molti anni si dibatte sui libri, nelle associazioni e nei congressi di Società cooperative: — cioè la questione se sia migliore il sistema inglese che le associazioni comprino generi che vendano poi a prezzo di mercato o quasi; — o sia migliore l'altro sistema di vendere a prezzo di costo aumentato solo delle spese d'esercizio, amministrazione, ecc. Ora i congressi delle associazioni, nei quali discussero persone competentissime in questa materia, si sono pronunciate favorevolmente al sistema inglese.

Se la Commissione ed il Ministero hanno inteso con l'aggiunta loro di dire che le associazioni debbono vendere a prezzo di costo, e non realizzare alcun utile, perchè altrimenti — dicono alcuni — si trasformano in esercizi comuni, in associazioni commerciali qualunque — realiz-

zando e ripartendo degli utili, come le altre: — risponderò ricordando che alcune sentenze di tribunali e di Corti di appello e di cassazione e la decisione della Commissione centrale delle imposte di Roma, furono favorevoli alle Società cooperative, e giudicarono nel senso che gli utili realizzati e restituiti in fin d'anno ai soci, da un'associazione cooperativa, che vende ai prezzi del mercato (e si intende che venda ai soli soci) non costituiscono per nulla un vero e proprio dividendo, ma rappresentano il risparmio fatto da ciascun socio nell'anno; risparmio di alcuni centesimi pagati in più ogni giorno, e che in fin d'anno gli viene *restituito*. Questo è il principio moralizzatore del risparmio a cui ho accennato prima: questo è quel risparmio così vero, così altamente moralizzatore che fa dire agli operai inglesi che essi si fabbricano e si acquistano la loro casa mangiando, mediante l'associazione cooperativa!

Le due, le tre e le dieci lire così accumulate in fin d'anno non costituiscono un dividendo, ma rappresentano l'economia fatta dall'operaio giorno per giorno, e accumulata per suo conto, dalla Società cooperativa.

Crediamo pure una ingiusta restrizione, l'eccezione della carne dal beneficio dell'esenzione, mentre la legge del 1870 diceva semplicemente: le Società saranno esenti per i generi alimentari distribuiti ai soci.

Ora dopo le parole dell'onorevole Comini io non mi fermerò su questo punto da lui così ben trattato, perchè dei vantaggi *dell'uso* delle carni non è necessario parlare in una Camera come questa, dove in tutte le occasioni i migliori e i più illustri medici ed igienisti, che qui siedono, hanno detto dei benefici che usandole, ne risentirebbero gli operai ed i poveri contadini, pur troppo vittime di molte malattie, prodotte da scarsa e pessima alimentazione!

Dico soltanto che insistiamo nel concetto che non si restringa la legge come la intendeva il legislatore d'allora: e che si lasci anche il beneficio dell'esenzione per il dazio sulle carni, facendo pagare soltanto la tassa di macellazione, unicamente come compenso per il servizio che si presta negli amazzatoi e come garanzia e tutela per l'igiene pubblica. Ma quando si tratta di vero dazio consumo sulle carni, allora noi accettiamo il concetto dell'amico Comini e diciamo che, come stabiliva la legge del 1870, devono essere esenti anche le carni.

Pur troppo il beneficio delle Associazioni cooperative, come noi l'intendiamo, non si estende ancora fin là dove la pellagra comincia!

Pur troppo i veri e più poveri contadini non possono ancora profittarne. Ma noi crediamo che come nel Vercellese, nel Novarese, nel Mantovano, così in altre provincie possano cominciare a nascere proprio fra i poveri contadini, piccole associazioni cooperative per i generi alimentari che rendano oggi ed in avvenire, molti e grandi benefici — rimedino se non a tutte, a molte delle piaghe sociali!

Noi crediamo che la legge del 1870, che è stata fatta in questo senso benefico, debba essere chiarita, ma mantenuta, non peggiorata, come fanno adesso il Governo e la Commissione con la nuova legge proposta.

Proponendo che sia chiarita la legge, noi non intendiamo punto di venire in difesa delle grandi associazioni cooperative.

Per noi, le cooperative, che nascono e si sviluppano nei grandi centri, non devono profittare di esenzione alcuna.

Queste devono affrontare la lotta del mercato, ed affrontarla completamente, senza nessun privilegio; ma ai poveri contadini, che non hanno i mezzi per affrontare questa lotta, a loro soccorra la legge, che poi, in fondo, come fu più volte chiarito, non costituisce punto un privilegio, ma stabilisce che i primi, riuniti, possano avere i vantaggi che il ricco ha, comperando all'ingrosso.

Il nostro articolo si occupa anche delle condizioni necessarie perchè le cooperative possano profittare di questi benefici.

Il progetto della Commissione dice:

“ Per essere riconosciute ed ammesse all'esenzione, le Società cooperative dovranno comunicare all'amministrazione locale del dazio consumo:

a) L'atto autentico di fondazione, che dimostri l'esistenza della Società;

b) Lo statuto sociale, da cui risulti il carattere della Società stessa. „

Ora noi diciamo che, siccome il dazio di consumo è in tutti i comuni appaltato, non troviamo ragionevole che le associazioni cooperative debba trattare, non con le autorità comunali, ma con un appaltatore qualunque del dazio, che non riveste nessuna carica ufficiale.

Noi, invece, diciamo nel nostro articolo, che le Società cooperative per fruire dei vantaggi della legge del 1870, devono presentare: *all'amministrazione comunale*, e non all'appaltatore del dazio.

“ a) copia del verbale di costituzione in carta libera, firmato dai rappresentanti della Società;

b) copia dello statuto sociale;

c) l'elenco dei soci da riprodursi ogni sei mesi. „

A noi sembra che le associazioni, o sono costituite a norma del Codice di commercio, ed hanno già fatto le loro presentazioni; o sono Società piccole, non costituite ai termini del Codice di commercio, e dovranno presentare, alle autorità municipali, la copia del loro statuto, e l'atto costitutivo firmato dagli amministratori. Crediamo che una copia dello statuto sociale, e l'elenco dei soci, da prodursi ogni sei mesi, siano sufficienti garanzie.... E confidiamo che la Camera, la quale, altre volte, si è manifestata, a parole, così bene intenzionata verso queste benemerite associazioni, voglia ora fare qualche cosa di pratico per esse.

Concludo con l'invitare la Camera ad accettare, se non la lettera dell'articolo, la intenzione nostra, che è questa: di chiarire la legge del 1870, perchè possa essere applicata benevolmente, come benevolmente fu votata e chiarita. Quando a questo non si voglia venire, si abbia in allora una buona volta il coraggio di dire che quella legge non esiste più; che mentre a parole si plaude al principio cooperativo, coi fatti però non lo si vuole aiutare! E così le associazioni esistenti o nasciture sapranno come debbono regolarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

Pasquali. L'articolo che ora è in discussione non è destinato a risolvere una quistione nuova di principio. Sibbene soltanto a dare forma concreta ad una massima già ammessa.

La Commissione ed il Ministero sono concordi nel riconoscere che le cooperative di consumo non possono essere assoggettate alla tassa di minuta vendita. Questo fu affermato nel regolamento del 1866; e più solennemente con l'articolo 5 della legge del 1870. E, se non fosse accaduto il singolare fenomeno, che tale articolo ricevesse varie e contraddicenti interpretazioni; ora non sarebbe il caso di fare altro che riprodurlo testualmente, quale fu pensato e voluto dal legislatore or sono diciotto anni.

Ma poichè le parole colle quali fu espresso quel principio, diedero luogo ad una serie di differenti interpretazioni giudiziarie, ne viene la necessità di trovare una formula più precisa e più chiara e che si sottragga, per quanto è possibile, all'arbitrio di errati commenti, od alla applicazione di non esatte teorie economiche e finanziarie.

La difficoltà però di trovare questa formola è

grande. Sia da quando si discuteva la legge del 1870, l'ebbe a riconoscere l'onorevole Sella; il quale esplicitamente lo diceva raccomandando di accettare la formola da lui proposta (e che fu poi l'articolo 5 non perchè ottima ma perchè non gli era riuscito di trovarne un'altra migliore.

Epperò onde togliere fin d'allora le possibili dubbiezze l'eminente statista proclamava altamente che con il motto *scopo di beneficenza* non si intendeva esprimere il concetto che nel linguaggio volgare, e nel linguaggio scientifico si attribuisce alla parola *beneficenza*. Sibbene si voleva con tal parola escludere soltanto il concetto di lucro nelle operazioni delle Società cooperative delle quali si occupava l'articolo in questione.

Ma i magistrati, sollecitati dai gabellieri, che si credevano frodati nell'interesse loro, non sempre accolsero il concetto del Sella ossia della legge e vennero a diverse conclusioni. Sicchè nella giurisprudenza non si poté trovare una sicura guida di applicazione esatta della legge. Ma ciò malgrado vi hanno magistrali sentenze che possono contribuire utilmente alla ricerca di una dizione che renda impossibile il ripetersi di strane interpretazioni della legge stessa.

E l'articolo ora in discussione vuole appunto essere esaminato alla stregua di questa necessità, e ad esso si deve unicamente attribuire lo scopo di dare al sanzionato principio espressione esatta e solenne.

Innanzitutto mi pare che un concetto debba dominare la materia, il concetto cioè che allorché noi ci troviamo di fronte ad una società cooperativa di consumo, non abbiamo nè esercizio pubblico nè rivendita di generi alimentari, nè il fatto d'individui i quali si associno con intendimento di lucrare dividendi sopra capitali da essi impiegati in una speculazione.

I soci delle cooperative di consumo si raccolgono per questo solo di non essere costretti a pagare i generi alimentari in una misura superiore al loro costo d'origine e spese accessorie, vogliono averli cioè a quel prezzo che qualunque cittadino li ottiene sol che possa farne la provvista con certa quale larghezza.

Onde riesce evidente che riconoscendo il diritto di queste Società ad esplicare il loro proposito non si viola l'interesse d'alcuno.

Ciò premesso si scorge che la prima questione deve necessariamente essere attinente alla costituzione della Società cooperativa di consumo.

Il regolamento del 1866, e la legge del 1870, proclamarono i diritti di queste Società coopera-

tive in rapporto alla legge sul dazio prima che la loro esistenza trovasse cittadinanza nel Codice di commercio.

Il legislatore così riconobbe la realtà di un fatto materiale, l'importanza del quale si imponeva ad ognuno.

Le Società cooperative invero esistevano di fatto anche senza che fossero autorizzate dalla legge. E la legge a queste Società di fatto attribuiva così diritti e facoltà come se fossero state Società legalmente costituite.

L'onorevole ministro delle finanze ed il suo collega dell'agricoltura e del commercio furono giusti interpreti della legge allorché invitati a dichiarare se dopo la promulgazione del codice di commercio si dovesse richiedere la legale costituzione delle Società cooperative per applicare loro la legge del 1870, risposero: che no, e bastare che esse fossero costituite di fatto.

Questa risposta era ed è perfettamente logica.

Affermata, anche di fronte alla legge, la reale esistenza, di queste Società quando esse non potevano avere costituzione legale, bisognava seguire la stessa via anche dopo che il codice di commercio aveva sanzionata questa costituzione.

Oggi pertanto che dobbiamo occuparci del tema, non possiamo, secondo me, distaccarci da questo pensiero, la cui ragionevolezza e la cui logica sono evidenti.

Se la nostra legge commerciale rendesse facile la costituzione legale di tutte le Società cooperative, io volentieri ammetterei si esigesse da tutte la loro legale costituzione in senso del codice commerciale.

Ma la bisogna non è così. La legge commerciale non facilita l'esplicazione dell'organamento di queste Società.

Ed io indicherò a provarlo uno solo fra i diversi ostacoli che rendono difficile il funzionamento di queste Società se venissero costituite secondo le disposizioni del Codice di commercio.

Richiede questo Codice che le Società cooperative si reggimentino sotto una delle tre forme: di Società anonima, in accomandita o in nome collettivo. Ma qualunque forma assumano sono soggette a tutte le norme delle Società anonime per le assemblee e per soprappiù non è nelle medesime ammessa la rappresentanza dall'uno all'altro degli associati, salvo sotto determinate e difficili condizioni.

Quindi le Società cooperative costituite di migliaia di soci che siano sparsi per ragione dei loro lavori in diverse località non riuscirebbero assolutamente a riunire la propria assemblea, e do-

vrebbero cessare dal funzionare in modo legale. Sicchè se si esigesse che le cooperative per esercitare il loro riconosciuto diritto nei rapporti daziari dovessero essere costituite secondo prescrive il Codice di commercio per esser logici converrebbe dar loro il mezzo di poter funzionare, e di conseguenza torre gli ostacoli che al funzionamento si frappongono e così riformare in questa parte la legge commerciale. Ma, o signori, prima di toccare le disposizioni di un Codice lungamente e faticosamente studiato conviene pensarci molte volte. E val meglio perciò provvedere alla bisogna con altri mezzi.

È necessario dunque, non volendo toccare il Codice, mettersi in condizione di rispettare il fatto che il legislatore ha già voluto una volta solennemente riconosciuto e ha proclamato degno di tutti i riguardi, e trovare una formola per la quale si possa a queste stesse associazioni di fatto dare quello che già una volta il ministro delle finanze e il ministro di agricoltura hanno affermato possibile: dar loro cioè la facoltà di esercitare gli stessi diritti che alle altre Società legalmente costituite si conferiscono.

Prima necessità adunque: ammettere che le Società di consumo possano fruire della facoltà di cui nell'articolo che discutiamo, quantunque non costituite secondo il Codice, ma costituite soltanto di fatto. Ma nello stesso tempo esigere serie garanzie che impediscano la presentazione di Società immaginarie o di Società create per l'opportunità di una speculazione o di un vantaggio momentaneo. Queste norme speciali ho indicato nell'articolo sostitutivo all'articolo della Commissione e ben noto alla Camera, cui venne distribuito.

Io confido che su questo terreno avrò consenziente l'onorevole ministro, perchè egli non può che essere coerente a se stesso, o che pur anche la Commissione assentirà a queste idee.

Vediamo ora quali siano le condizioni speciali che debbonsi richiedere per ammettere queste Società cooperative di consumo a fruire della facoltà dichiarata da quest'articolo.

Avvertite, o signori, che ho adoperato pensatamente la frase: *fruire delle facoltà dichiarate* da quest'articolo, perchè nel mio pensiero l'articolo stesso non stabilisce una esenzione di tasse, nè costituisce un privilegio, ma non fa altro che dichiarare il diritto di queste Società, diritto di non pagare la tassa di minuta vendita, diritto derivante da una verità di fatto, la quale si fa anche manifesta con un semplice ragionamento.

Una famiglia regolarmente costituita e provvi-

sta di qualche mezzo di fortuna non ha bisogno, nei comuni chiusi, di andare alla rivendita del vino per comperare il litro o il mezzo litro. Essa fa le provviste all'ingrosso, ossia ad oltre 25 litri per volta. Per tal guisa non paga la tassa di minuta vendita e non vede ripartita sopra di se la tassa di rivendita che colpisce l'esercente. La Società cooperativa mi rappresenta il simulacro della famiglia, e si surroga ad essa!

Se pertanto non è privilegio esentare dalla tassa di minuta vendita le famiglie nei comuni chiusi, non può essere un privilegio accordare la medesima esenzione alle Società cooperative.

Facciamo il caso dei comuni aperti. Nei comuni aperti, e la cosa fu in quest'Assemblea ricordata più volte, chi è produttore e chi ha la possibilità di comperare all'ingrosso, non viene a pagare la tassa di dazio che è chiamata, come vi è ben noto, tassa di minuta vendita quando si applica ai comuni aperti. Chi pertanto paga questa tassa è soltanto colui che o non produce o non può accumulare mezzi per fare provviste dal produttore. Il capitale che l'individuo non può avere e non ha è accumulato dalla Società, e queste somme così riunite equiparano la condizione dei singoli meno provveduti a quella dei singoli più benevisi alla fortuna. Se non è privilegio, adunque lasciar costoro esonerati, in fatto, dall'obbligo di pagare la minuta vendita, non può esser privilegio il non assoggettarvi le Società cooperative.

Conseguentemente io intendo di escludere ogni forma che parli di esenzione, perchè l'esenzione è privilegio. E il privilegio è odioso. La formola che dobbiamo scegliere deve assolutamente eliminare l'odioso pensiero di privilegio perchè appunto quest'articolo non costituisce alcun privilegio ma dichiara semplicemente un diritto.

Procedendo oltre dobbiamo adoperare in modo che l'esercizio del proclamato diritto escluda il fatto ed il concetto della speculazione. E la speculazione resterà esclusa sempre quando sia eliminato il concetto di favorire intraprese lucrative e le associazioni dei bevitori e gozzovigliatori.

La formola dell'articolo 5 della legge del 1870 era diretta a tale scopo, e tanto bastava, siccome diceva fin d'allora il ministro proponente. Accontentitemi pertanto che oggi invochi a sostegno della mia tesi l'autorità non sospetta di quell'eminente finanziere, che era amico dell'operaio, e nello stesso tempo tenace amico delle finanze dei comuni o dello Stato, l'onorevole Quintino Sella. L'onorevole Quintino Sella affermava

che l'articolo 5 della legge dell'agosto 1870, intendeva con la sua dizione ad impedire che nei comuni aperti le Società vinarie godessero delle facoltà che erano riconosciute essere facoltà di diritto per le Società cooperative.

Quindi cominciamo anche noi, volendo dare nuova forma all'articolo 5, dall'eliminare l'idea del lucro e della speculazione a vantaggio del capitale che viene impiegato nella provvista dei generi alimentari che si distribuiscono fra i soci, e così saranno escluse le Società che dessero dividendi di lucro agli azionisti oltre il modesto interesse legale sull'importo dell'azione. In secondo luogo eliminiamo le Società vinarie e le confraternite dei beoni.

E credo, che la formula da me proposta possa riuscire a questo scopo perchè io ho detto *purchè il consumo non segua in locali sociali. In e non nei*, come diceva la Commissione, sembrandomi che tale mia dizione non limiti il concetto ai soli locali di sede della Società, non si estenda a tutti i locali propri della Società o da essa per qualsiasi titolo tenuti.

Dissi poi *nè in locali di comune convegno dei soci e di terzi* perchè da un lato si venisse ad evitare l'inconveniente della formazione di queste Società vinarie e di queste confraternite di beoni e dall'altro lato si provvedesse ad un alto interesse a cui la formula della legge del 1870 forse non poteva provvedere a sufficienza.

In essa era imposto che il consumo seguisse presso la famiglia dei soci. Ma noi, o signori, non dobbiamo dimenticare che molti di questi associati alle cooperative vanno a lavorare lontano di casa loro e in località assai discoste dalle loro abitazioni, e nelle quali perciò bisogna provvedere ai pasti della mattina e della sera, non potendo i lavoratori recarsi per l'uopo alle loro abitazioni. E siccome in tali località non vi era la casa nè la famiglia del socio, ne poteva venire di conseguenza che il socio non potesse consumarvi i generi distribuitigli dalla Società. E così ancora che egli fosse obbligato a percorrere molti chilometri per giungere alla propria casa o a rinunciare al beneficio del consumo dei generi distribuitigli dalla Società perchè l'agente poteva dire che il consumo dove esser fatto in famiglia e non fuori di casa.

Ond'è che la parola *“ convegno ”* da me proposta segnala il ritrovo abituale volontario e direi quasi volontario, ed esclude il luogo ove l'operaio si trova a cagion di lavoro od ove l'agricoltore sta sudando sulla gleba. La mia formula pertanto che surroga quella della legge del 1870 sembrami

possa rispondere al concetto che della legge aveva avuto il ministro Quintino Sella.

E qui mi pare acconcio di esaminare una parte della formola proposta dalla Commissione. La Commissione vorrebbe che la distribuzione fosse *proporzionata ai bisogni dei soci e delle loro famiglie*. Signori, si vuole e giustamente modificare la forma dell'articolo del 1870, perchè esso diede luogo a troppe liti; ma creda l'onorevole Commissione che non sarebbe possibile eseguire questo articolo di legge se la proposta sua formola dovesse essere accettata, senza destare un vespaio di questioni. Esso sarebbe il tema di infiniti litigi. Chi è, invero, onorevoli signori, che si sente di poter stabilire la giusta misura del consumo in rapporto ai bisogni delle famiglie?

Possono esservi taluni che consumeranno molto perchè hanno una costituzione fisica che esige molto alimento, altri invece consumano meno; può essere che nella casa di un operaio vada qualche ospite magari anche egualmente socio, ma che effettivamente in quel momento non consumi a casa sua, ed allora la prestabilita proporzione sfugge e si correrebbe pericolo di far cadere in contravvenzione il socio e colpirlo senza cagione fondata. E questa sarebbe grave ingiustizia. Non si può quindi stabilire *a priori* un criterio assoluto al riguardo, e noi avremmo così altrettante interpretazioni quanti sono i tribunali, anzi quante sono le preture del regno. Ed al guaio di troppe preture in Italia si aggiungerebbe ancora questo nuovo e lamentabilissimo inconveniente.

Occorre adunque eliminare questa aggiunta proposta dalla Commissione e non porre questo gravissimo ostacolo al funzionamento delle cooperative di consumo.

Qui però sorge una nuova questione. Quella della presenza di abbienti nella Società cooperativa.

Il tema è grave, ma a risolverlo invocherò l'autorità di alto magistrato e considerazioni di fatto.

La suprema Corte di cassazione di Roma, interpretando la legge del 1870, ebbe ad affermare che la presenza di abbienti nelle Società cooperative di consumo non può sostanzialmente alterare la natura ed il carattere di tali Società, nè distrarle dal loro altissimo scopo moralizzatore e questo perchè la presenza di costoro non rappresenta già il fatto di gente la quale, voglia trarre un utile partito, a proprio vantaggio, da questa Società, ma rappresenta il fatto commendevole della colleganza delle diverse classi sociali e favorisce il contributo

di consigli che l'abbiente può portare per i maggiori studii ai quali potè dedicarsi.

Riesce, in altri termini, un mezzo per queste Società di conseguire più sollecitamente gli scopi umanitarii cui esse intendono. Così parlò la Corte di Roma.

Ed ora veniamo alle considerazioni di fatto per le quali basterà domandarsi se la presenza di questi abbienti possa portare qualche danno. Molti, è vero, si sgomentano di questa presenza e trovarono in essa grave scoglio; ma questo timore è infondato come appare chiaro se veniamo un momento ad analizzare il fatto stesso.

Incominciamo dallo esaminare la presenza di questi abbienti in rapporto alla tassa di minuta vendita in quei comuni chiusi ove essa è o sarà applicata.

La tassa di minuta vendita nei comuni chiusi non colpisce che le bevande alcoliche e la vendita di vino a litro.

È cosa di meridiana evidenza che l'abbiente non acquista il vino a litro od a mezzo litro. Essendo pertanto socio della cooperativa l'abbiente non ne risentirà un vantaggio perchè il beneficio riesce in definitiva a favore soltanto di colui che non può provvedersi in una sola volta 25 litri di vino.

Se l'abbiente adunque non avvantaggia, il comune non potrà perdere.

Facciamo ora il caso del comune aperto. Anche in esso l'abbiente è nella stessa condizione dell'abbiente di città. Non va a provvedersi nè il vino, nè gli altri generi tassati agli spacci di dettaglio, ed invece se li compra direttamente dal produttore all'ingrosso, quando egli stesso non produca le materie che debbono servire alla sua alimentazione.

L'abbiente quindi che nei comuni aperti oggi non contribuisce al pagamento della tassa di dazio detta di minuta vendita, divenendo socio della cooperativa non cangierà la condizione di cose. Egli non ne avrà da questo lato alcun vantaggio, il comune non ne risentirà alcun danno.

Appare quindi che il timore desunto dalla presenza di questi abbienti, deve esser nato da un equivoco, nel quale più d'uno ebbe a cadere; nel ritenere cioè che questo non pagamento di tasse, per parte delle Società cooperative, possa rappresentare nei comuni chiusi il non pagamento della tassa di dazio di consumo. Se così fosse comprenderei che il timore si tradurrebbe in una realtà! Ma, ripeto, non si tratta del pagamento della tassa del dazio consumo, nei comuni chiusi, alla quale

l'abbiente si sottragga, divenendo socio di una cooperativa. Questa tassa nei comuni chiusi seguita a colpire tutti, abbienti e non abbienti, formino o non formino parte di Società cooperative.

Non sgomentiamoci adunque del fatto che cittadini non operai, nè agricoltori, nè agenti ferroviari possano partecipare a Società cooperative.

Analizzando i fatti appare chiarissimo che a questi cittadini più favoriti dalla fortuna non può esser titolo di indebito lucro l'appartenere a questa Società, e non contrariamo a questo sublime concetto di fratellanza che unisce le diverse classi sociali e prepara alla nostra civiltà un più prospero avvenire.

Non nego che anche con la mia formula possano sorgere inconvenienti, ma essi più che altro saranno abusi, ed è appunto per evitarli che io desidero una legge chiara, precisa, la quale proclami i diritti degli associati nelle Società cooperative e tolga ogni ambagia. Ma dopo tutto se abusi verranno, si colpiscano seriamente, perchè chi non rispetta la legge, e tende a trarne indebito partito; è giusto che sia colpito da razionali e severe sanzioni. Vigono in tutte le nazioni civili disposizioni penali a chi contravviene alle leggi; e noi pure abbiamo di tali sanzioni: ma se non si credessero sufficienti mi associerò volentieri alle proposte che in riguardo venissero fatte dalla Commissione per meglio chiarire le minacciate pene ai contravventori. Se amo ben dichiarati i diritti delle Società cooperative, desidero anche salvi l'importanza ed il prestigio della legge.

Ma poniamoci in condizione di vedere efficacemente applicato un principio, che il Parlamento italiano ha solennemente affermato; e che fu sempre oggetto di plauso. Mettiamoci nella condizione che ripetendo la massima solennemente dichiarata nella legge del 1870, si venga a dare alle Società cooperative, quell'efficace sussidio cui hanno diritto sottraendole ai danni del continuo litigio ed alle lotte con i gabellieri del comune o degli appaltatori di queste tasse di consumo.

Lo stesso onorevole guardasigilli, allorchè presentava il nuovo codice alla firma reale diceva che la cittadinanza accordata a queste Società cooperative era titolo di grande elogio, per la nuova legge commerciale. Parmi di essere logico dicendo: Adoperiamo tutta l'opera nostra per dare a queste utilissime Società il maggiore, il più potente sviluppo.

Raccomando pertanto all'onorevole Commissione ed al ministro l'adozione della formula di

articolo da me proposto, ed intorno al quale non spenderò altre parole, dichiarando che accetterò volentieri tutte le osservazioni, che venissero fatte, e tutte quelle modificazioni, che venissero proposte alla mia formula se dirette a migliorarne la dizione, od a rendere più evidente la massima che esso riafferma. (*Bene!*)

Presidente. Onorevole Lucca, ha facoltà di parlare.

Lucca. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Comini, sostenendo con molto calore i legittimi diritti delle classi lavoratrici, ha accennato ad una finanza democratica, che si dovrebbe fare, quasi che la finanza, che si fa in questo Parlamento, non fosse mai stata tale.

Se democrazia vuol dire uguaglianza io credo, onorevole Comini, che, oramai, nessuna classe di cittadini possa dire di essere privilegiata perchè l'eguaglianza del nostro sistema finanziario democraticamente si applica così, che non si sa distinguere oramai tra le varie classi di contribuenti, quali siano le più colpite.

Quindi non abusiamo delle frasi ad effetto, per non far credere al paese, che qui, dove si debbono tutelare, e si tutelano, i diritti di tutti quanti, si faccia una finanza, la quale debba essere miglicrata per diventare una finanza democratica.

Io credo, onorevole Comini, che, oramai, nel nostro sistema finanziario se un privilegio esiste è solamente per una classe di ricchezza che non è la fondiaria, la quale sfugge al controllo delle autorità; e quindi io credo, che, a proposito di questo articolo della legge, forse tornerebbe opportuno che l'onorevole ministro e la Commissione studiassero se non vi fosse modo di poter completare i benefici che si fanno, e giustamente si fanno, alle classi lavoratrici, con l'esenzioni che si consentono alle Società cooperative, dando in qualche maniera ai comuni un compenso a cui hanno diritto per i minori introiti che ne deriveranno dalle esenzioni alle cooperative le quali incominciano ad estendere, ed è sperabile estenderanno sempre più i loro benefici effetti fra le classi lavoratrici.

Poichè mi pare che dovrebbe esser tenuta in maggior conto un'esclamazione che a me ha fatto grandissima impressione, l'esclamazione dell'onorevole Gianolio, quando disse al principio di questa seduta: noi qui, mentre stiamo riordinando i tributi locali, pensiamo a proteggere tutti, ma in questa ridda di protezioni abbiamo dimenticato di proteggere le finanze comunali, che vogliamo riordinare.

Il primo giorno in cui si discusse questa legge io ebbi l'onore di dire alla Camera che dell'esenzione concessa alle Società cooperative, non mi dissimulava le conseguenze che avrebbe dovuto avere sul prodotto del dazio di consumo.

L'onorevole ministro delle finanze (profitto di questa occasione per rispondere alle osservazioni fattemi quel giorno) quasi a togliere il dubbio che questa esenzione potesse effettivamente riuscire di danno alle finanze comunali, mi disse: noti l'onorevole Lucca che la legge che accorda queste esenzioni data dal 1870, sicchè d'allora ad adesso abbiamo già ragioni sufficienti per poter affermare che le conseguenze sul dazio consumo abbiano raggiunto il massimo, perchè in una applicazione di 18 anni si può ritenere che le Società abbiano preso la massima estensione.

Ma io faccio osservare all'onorevole ministro che se egli farà delle ricerche, il risultato di queste ricerche confermerà quello che io affermo, che se è vero che la legge delle esenzioni data dal 1870, è altrettanto vero che lo sviluppo delle Società cooperative non data che da questi ultimi anni. Quindi vedrà l'onorevole ministro delle finanze alla scadenza del quinquennio, quando si tratterà della rinnovazione dei consorzi, vedrà allora se le conseguenze della legge del 1870 si dovranno giudicare in base agli anni precedenti, o in base a questi ultimi anni.

Io quindi credo che se il Parlamento deve concedere di queste larghezze alle Società cooperative, il Governo e il Parlamento insieme dovranno trovar modo anche di provvedere alla esistenza dei comuni. Ed io chiedo all'onorevole ministro, se con la inesauribile fantasia di opportuni artifici fiscali, i quali debbono riuscire a migliorare le finanze dello Stato, non può trovare anche un provvedimento, il quale ad un tempo serva a garantire ai comuni un'entrata maggiore dell'attuale e compensi il minore provento che potranno avere dal dazio consumo, e nello stesso tempo faccia cessare uno degli inconvenienti che l'onorevole ministro delle finanze stesso non può non aver deplorato più di una volta, che cioè taluni redditi di ricchezza mobile quelli, ripeto, che sono gli unici i quali non possono esser controllati, sfuggano ancora alle ricerche sempre accuratissime del fisco.

A me pare che uno di questi mezzi potrebbe essere quello d'interessare più direttamente i comuni nell'esazione dell'imposta di ricchezza mobile. Ormai nessuno si interessa nei comuni se vi sia chi paghi meno di quel che dovrebbe, perchè tanto, si dice, l'imposta è governativa; quindi non

ci fa alcun danno, se qualcuno, non dirò froda ma elude la legge.

Io perciò domando all'onorevole ministro se non creda che correggendo quel che è l'indirizzo dei comuni nell'esazione della ricchezza mobile, non si potrebbe riuscire a questo risultato che la vigilanza diretta degli interessati nel fare che questa imposta dia tutto quel che deve dare, giunga a togliere l'inconveniente tante volte lamentato che cioè si vedano nell'esaminare le tabelle che danno gli accertamenti di una categoria di redditi, che i redditi che vi sono contemplati come *maximum* urtino in modo assoluto con quelli che assegna l'opinione pubblica, che in questo è giudice più competente dell'agente dell'imposte.

Se si riuscisse a questo che più direttamente fossero interessati i comuni a che l'imposta di ricchezza mobile fosse più equamente applicata, ci sarebbe forse da fare un augurio che cioè fra i tanti consolidamenti si arrivasse a consolidare a vantaggio dell'erario la tassa di ricchezza mobile com'è ora, e lasciare che i municipi pensassero ad ottenerne tutto il di più che se ne può avere.

Creda il ministro che se si potesse ottenere tutto quello che si deve ottenere, forse si arriverebbe con questo a dare ai comuni un vantaggio corrispondente al danno che verrà loro da queste esenzioni. Quindi io, ripeto, consentendo che si facciano tutte quelle larghezze che sono dovute alle Società cooperative, domando all'onorevole ministro se non sia opportuno qui di studiare di concedere ai comuni qualche beneficio che corrisponda al danno che da questa legge può loro venire. Facciamo della vera finanza democratica ripeto, ma a base di giustizia! Non faremo mai della finanza democratica, se nell'applicazione delle nostre imposte si può lasciar credere e si può provare che vi è qualche categoria la quale sia una categoria privilegiata. E non è tra queste la categoria dei proprietari delle terre, contro i quali tanto sovente si lanciano delle accuse. Tanto che oggi mi sono sentito nella necessità di sorgere anche per dire che poi questa proprietà fondiaria e questi proprietari, principalmente nella provincia di Brescia che rappresenta l'onorevole Comini, appartengono, è vero alla categoria degli abbienti ma ricordano uno dei fatti più gloriosi di questa che si vuol chiamare finanza non democratica. Ricordo che nel 1864, quando le finanze dello Stato erano esauste, fu necessario ricorrere a questa che male si chiama la classe privilegiata degli abbienti per assicurare la salvezza delle finanze e tutelare la dignità del paese colla anticipazione della imposta fondiaria.

E ricordo di aver sentito dall'onorevole Sell ripetere con un sentimento d'infinita compiacenza, che una delle più grandi emozioni della sua vita fu quando ricevette un telegramma dalla provincia di Brescia, alla quale, se non m'inganno, appartiene l'onorevole Comini, in cui si annunciava che quella popolazione era stata la prima ad anticipare quelle imposte.

Facciamo pure, ripeto, della finanza democratica, ma a base di giustizia, e nel fare i sacrifici a beneficio dello Stato, auguriamoci che sia imitato l'esempio di quella classe che più si vorrebbe colpire, la classe contro la quale si lanciano ingiustificate accuse! (*Benissimo!*)

Presidente. Onorevole Plebano, Ella ha presentato un emendamento.

Plebano. Onorevole presidente, mi pare difficile di poter venire stasera ad una conclusione su questo articolo. Io pregherei quindi la Camera di permettermi di svolgere domani il mio emendamento.

Presidente. La Camera è d'avviso di rimandare il seguito di questa discussione a domani?

Voci. Sì! sì!

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Si stabilisce l'ordine del giorno della seduta di domani.

Magliani, ministro delle finanze. Essendo stata distribuita la relazione sul progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna, io prego la Camera a nome del Governo, di volerla inscrivere nell'ordine del giorno per la seduta di domani.

Presidente. Se la Camera crede che, in considerazione dell'urgenza del disegno di legge relativo al trattato di commercio con la Spagna, si possa inscrivere nell'ordine del giorno di domani...

Molte voci. Sì, sì!

Presidente. Poichè la Camera consente, questo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno di domani in principio di seduta.

Discussione intorno all'applicazione delle modificazioni del regolamento.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bonghi. La Camera ricorda che ha già deliberato che il 1º maggio sarebbero andate in vi-

gore le disposizioni regolamentari, votate nei giorni scorsi. Io prego la Camera di voler differire fino al 15 maggio questo termine, giacchè noi non potremmo essere in grado, prima di allora, di presentare alla Camera coordinate le modificazioni al regolamento, che sono state approvate.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Baccarini. Oltre alle modificazioni, alle quali allude il presidente della Commissione permanente per le modificazioni al regolamento, sulle quali, e anche sulla proroga da lui domandata, non ho nulla da eccepire, la Camera approvò, in data 28 febbraio, alcune altre modificazioni, e, fra queste, una che riguarda il diritto dei deputati di presentare una mozione, firmata da 10, anche senza farla precedere da una formale interpellanza.

Ora, avendo sentito che qualche dubbio è sorto a questo riguardo, io desidererei che l'onorevole presidente della Commissione dichiarasse se quelle modificazioni sono già attuate, o, se anche quelle s'intende differire.

Io, per me, credo che, quando la Camera ha approvato delle modificazioni, senza dichiarare che andranno in applicazione più tardi, vuol dire che si deve applicarle subito; in ogni modo, non sarà male chiarire, a questo proposito, quale fu l'intendimento che si ebbe, quando si approvarono quelle modificazioni.

Presidente. Onorevole Baccarini, Ella ha pienamente ragione: quelle proposte relative ad una nuova procedura per la presentazione delle mozioni furono approvate fino dal mese di febbraio. Però la Camera non prese alcuna deliberazione quanto all'epoca in cui dovessero andare in vigore. È pure evidente che tutte le nuove disposizioni modificatrici del regolamento vogliono essere coordinate. Ecco perchè può sorgere il dubbio se quelle relative alle mozioni siano o no da ritenersi già in applicazione.

Di Rudini. Chiedo di parlare.

Bonghi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini.

Di Rudini. Cedo questa facoltà all'onorevole Bonghi.

Presidente. Onorevole Bonghi, parli pure.

Bonghi. La Camera è padrona di deliberare quel che crede; io posso dire il sentimento mio e della Commissione. Il sentimento mio e della Commissione è che le modificazioni votate alcuni giorni fa, relative alle tre letture, e quelle che

furono votate nello stesso tempo, vanno applicate soltanto il 1° maggio, o, come la Commissione chiede, il 15 maggio; ma quelle modificazioni anteriori le quali non hanno niente a che fare con queste, e sono semplicissime, pel solo fatto che la Camera non deliberò che dovessero applicarsi in un termine ulteriore, devono ritenersi applicate sin dal giorno in cui la Camera le votò.

Di modo che, oggi, qualunque deputato, a parer mio, ha diritto di servirsi del diritto prezioso di presentare una mozione, senza girare per quel lungo procedimento dell'interpellanza.

L'opinione della Commissione è questa; la Camera deciderà come vuole.

Presidente. La Commissione è d'avviso che quelle disposizioni del nuovo regolamento, di cui ha parlato l'onorevole Baccarini, s'intendano, fin d'ora, applicabili: in quanto che non occorre coordinarle con le altre.

De Renzis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Renzis. Voglio domandare uno schiarimento, dopo le parole dell'onorevole Bonghi; il quale ammette che alcune modificazioni al regolamento siano già in vigore. Io chiederei che, per nostra norma, il presidente di tali modificazioni ci desse notizia in un qualche testo; imperocchè io ignoro ancora quali sono le modificazioni che sono state accettate in un senso, e quali in un altro. Bisognerebbe, almeno, stamparle e distribuirle ai deputati; i quali potranno approfittare così di quelle innovazioni che giustamente la Camera ha voluto portare al regolamento.

Presidente. Onorevole De Renzis, il suo desiderio è giustissimo; e la Presidenza avrebbe già fatto distribuire ai deputati copia di tutto il regolamento contenente le nuove modificazioni, se il lavoro di coordinamento fosse stato compiuto; ma, siccome la Commissione presentò prima alcune modificazioni che furono approvate; poi, ne presentò altre, e si riservò di coordinarle e di presentare ancora altre modificazioni su cui si dovrà deliberare, così a me è sembrato che non fosse opportuno ordinarne la stampa.

La Presidenza però tiene a disposizione di tutti i deputati le modificazioni che sono già state votate.

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

Bonghi. La Commissione del regolamento è una Commissione permanente, e sin dal primo giorno che è stata costituita, ha dichiarato alla Camera che essa credeva utile di non proporre tutte quante le modificazioni in una volta, ma di proporle a misura che se ne presentava l'opportunità.

Le modificazioni fatte al regolamento, e votate dalla Camera, sono note a ciaschedun deputato. Se però la Presidenza crede di pubblicare un'edizione a parte di queste modificazioni, per la Commissione è del tutto indifferente.

Il giorno in cui la Camera ha votate le modificazioni al regolamento, queste devono applicarsi. Solamente la Camera ha deliberato, rispetto alle modificazioni votate da essa qualche giorno addietro, che esse andassero in vigore il 1° maggio.

La Commissione ora domanda di rimandare la loro applicazione al 15 maggio.

Per le altre modificazioni però per le quali la Camera non ha votato alcuna proroga, esse vanno in applicazione dal giorno in cui la Camera le ha votate.

Quindi l'opinione della Commissione è questa: che le modificazioni anteriori, votate il 28 febbraio, o prima, e che tutti i deputati conoscono, sono applicabili sin d'ora.

Le modificazioni ultimamente votate dalla Camera (fra cui son comprese quelle relative alle tre letture) invece di andare in vigore il 1° maggio, anderebbero in vigore il 15 maggio, se la Camera lo consente.

Presidente. Tutte le modificazioni al regolamento già approvate dalla Camera e attualmente in applicazione sono comprese nella tabella dell'appello nominale, di cui ogni deputato può richiedere una copia alla segreteria.

Quanto alle ultime modificazioni, quelle cioè che furono approvate or sono pochi giorni, la Camera aveva deliberato che fossero applicate col 1° maggio. Ma la Commissione, dovendo procedere ad un lavoro di coordinamento, propone alla Camera che non sieno poste in esecuzione fino al 15 maggio (ed io credo che ci vorrà forse un'altra proroga fino al 1° giugno). Quando la Commissione avrà coordinato anche queste ultime modificazioni, sarà cura della Presidenza che immediatamente si faccia un'edizione del regolamento con tutte le modificazioni approvate, e ne sia distribuita una copia ai signori deputati.

Non essendovi opposizione, si intende approvata la proposta dell'onorevole Bonghi.

De Renzis. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Renzis. Io non mi oppongo alla proposta dell'onorevole presidente: io ho rivolto semplicemente una preghiera alla Presidenza di fare stampare in una piccola edizione, sopra un piccolo foglio, quelle modificazioni che ora sono già

in vigore, affinché possiamo metterle insieme col regolamento.

Il regolamento è una specie di *sancta sanctorum*, che ognuno di noi conserva per consultare, quando ne ha bisogno.

Ora in tal caso sarebbe molto incomodo dover ricorrere alla tabella degli appelli nominali. Prego l'onorevole presidente di voler accogliere questa mia preghiera.

Presidente. La Presidenza provvederà in conformità dei desideri ora espressi.

La seduta termina alle 6,35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Verificazione di poteri. — Elezione del Collegio di Forlì (Eletto Vendemini).
2. Discussione del disegno di legge: Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna. (128)
3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle leggi sui tributi locali. (13)

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazioni alle leggi postali. (87)
5. Acquisto di un terreno per la costruzione di un palazzo a Pechino per la regia legazione in Cina. (117)
6. Modificazione alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare. (123)
7. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza — Istituzione delle guardie di città. (86)
8. Proroga del termine utile alla presentazione delle domande per gli effetti della legge 4 dicembre 1879. (131)
9. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1888-89. (53)
10. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1888-89. (45)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

